

ANNO 2006/2007

Seduta XXXVIII: lunedì 26 febbraio 2007 - pomeridiana

SOMMARIO

1. Presentazione di messaggi e proposta di attribuzione a Commissione
2. Proposta di attribuzione a Commissione di iniziative parlamentari generiche
3. Proposta di attribuzione a Commissione di iniziativa parlamentare elaborata
4. Attribuzione a Commissione di petizione
5. Mozione ritirata
6. Presentazione di atti parlamentari
7. Elezione del Tribunale di espropriazione per il periodo 1° aprile 2007-31 marzo 2017
 - Rapporto del 29 gennaio 2007 dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio
8. Naturalizzazioni
 - Rapporto del 12 febbraio 2007 della Commissione delle petizioni e dei ricorsi
9. Iniziativa parlamentare del 29 maggio 2006 presentata nella forma elaborata da Giovanni Jelmini per la modifica degli artt. 26 e 32 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (voto per corrispondenza generalizzato)
 - Messaggio del 12 settembre 2006 no. 5830
 - Rapporto di maggioranza dell'11 gennaio 2007 no. 5830 R1; relatore: Nicola Brivio
 - Rapporto di minoranza dell'11 gennaio 2007 no. 5830 R2; relatore: Abbondio Adobati
10. Iniziativa parlamentare del 31 maggio 1999 presentata nella forma elaborata da Tullio Righinetti e cofirmatari "Per un sistema di voto maggioritario in Ticino"
 - Messaggio del 25 gennaio 2006 no. 5750
 - Rapporto di maggioranza dell'11 gennaio 2007 no. 5750 R1; relatori: Dario Ghisletta e Giovanni Jelmini
 - Rapporto di minoranza dell'11 gennaio 2007 no. 5750 R2; relatori: Nicola Brivio e Andrea Giudici
11. Iniziativa parlamentare dell'8 maggio 2006 presentata nella forma elaborata da Alessandro Torriani e cofirmatari per la modifica dell'art. 121 cpv. 4 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (raccolta delle firme)
 - Messaggio del 11 luglio 2006 no. 5814
 - Rapporto del 29 gennaio 2007 no. 5814 R; relatore: Giovanni Jelmini

12. Mozione del 15 dicembre 2004 presentata da Fabio Regazzi "Modifica della Costituzione cantonale (aumento della durata delle cariche politiche cantonali)"
 - Messaggio del 7 giugno 2006 no. 5802
 - Rapporto di maggioranza del 29 gennaio 2007 no. 5802 R1; relatore: Alessandro Torriani
 - Rapporto di minoranza del 29 gennaio 2007 no. 5802 R2; relatore: Manuele Bertoli
13. Iniziativa parlamentare del 23 gennaio 2006 presentata nella forma generica da Alex Pedrazzini e cofirmatari per l'inserimento nella Costituzione cantonale della revoca e del rinnovo anticipato del Municipio
 - Rapporto del 29 gennaio 2007; relatore: Manuele Bertoli
14. Modifica della Legge sulle tariffe per le operazioni nel registro fondiario del 16 ottobre 2006 (LTRF)
 - Messaggio del 28 novembre 2006 no. 5862
 - Rapporto del 30 gennaio 2007 no. 5862 R; relatore: Rinaldo Gobbi
15.
 - Legge sulla protezione della popolazione
 - Messaggio del 9 maggio 2006 no. 5785
 - Legge sulla protezione civile
 - Messaggio del 9 maggio 2006 no. 5786
 - Rapporto del 7 febbraio 2007 no. 5785/5786 R; relatori: Werner Carobbio e Monica Duca Widmer
16. Chiusura della seduta e rinvio

PRESIDENZA: Bruno Lepori, Presidente

Alle ore 13.10 il Presidente dichiara aperta la seduta, presenti 85 deputati.

Sono presenti le signore e i signori deputati:

Adobati - Allidi-Cavalleri - Arigoni - Arn - Bacchetta-Cattori - Bagutti - Beltraminelli - Beretta Piccoli L. - Beretta-Piccoli F. - Bergonzoli - Bertoli - Bignasca - Bobbià - Boneff - Bonoli - Bordogna - Brivio - Butti - Caimi - Calastri - Canonica G. - Canonica I. - Carobbio - Carobbio Guscelli - Cavalli - Celio - Colombo - Croce - Dadò - Dafond - David - Del Bufalo - Dell'Ambrogio - De Rosa - Duca Widmer - Ducry - Ferrari C. - Ferrari M. - Fiori - Foletti - Fornera - Gemnetti - Ghisletta D. - Ghisletta R. - Giudici - Gobbi N. - Gobbi R. - Guidicelli - Isenburg - Jelmini - Lepori - Lepori Colombo - Lombardi - Lotti - Lurati - Maggi - Malandrini - Marra - Marzorini - Mellini - Menghetti - Merlini - Orelli Passere - Orsi - Pantani - Pedrazzini - Pellanda - Pelossi - Pestoni - Piazzini - Poli - Quadri - Ravi - Regazzi - Ricciardi - Righinetti - Rusconi - Salvadè - Savoia - Soldati - Suter - Terrier - Torriani - Truatsch - Vitta

Si sono scusati per l'assenza:

Dominé - Pini - Pinoja - Rizza

Non si è scusato per l'assenza:

Robbiani

1. PRESENTAZIONE DI MESSAGGI E PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE

- no. 5873 16 gennaio 2007
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 27 novembre 2006 presentata da Dario Ghisletta per regolamentare con una legge cantonale i sondaggi politici e/o elettorali nel Cantone Ticino
(alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici)
- no. 5877 30 gennaio 2007
Richiesta di un credito di fr. 6'000'000.- per interventi di miglioria, manutenzione, conservazione e sistemazione del patrimonio immobiliare dello Stato per l'anno 2007, in aggiunta al credito votato con decreto legislativo del 22 giugno 2004
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- no. 5878 30 gennaio 2007
Richiesta di un credito di fr. 1'144'600.- a favore del Comune di Brusino Arsizio per il sussidiamento delle opere di allacciamento di Brusino Arsizio (via Maroggia) all'impianto di depurazione delle acque di Mendrisio e dintorni (fr. 944'600.-) e per la concessione di un contributo straordinario (massimo fr. 200'000.-)
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- no. 5879 30 gennaio 2007
Stanziamento di un credito complessivo di fr. 15'350'000.- per la ricostruzione del Ponte sul Ticino Giubiasco-Sementina e per le opere di moderazione del traffico di Via al Ticino nel Comune di Sementina nell'ambito del Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese (PTB)
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- no. 5880 30 gennaio 2007
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 28 novembre 2005 presentata da Monica Duca Widmer per il gruppo PPD in materia di procedura di nomina dei Magistrati¹

¹ Art. 101 cpv. 4 - LGC/CdS

Se il Consiglio di Stato non accetta, integralmente o parzialmente, le proposte, il mozionante può chiedere, entro 1 mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato siano trasmessi a una Commissione che riferisce al Gran Consiglio con un rapporto entro 1 anno.

- no. 5881 6 febbraio 2007
Modifica della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- no. 5882 13 febbraio 2007
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 29 gennaio 2007 presentata da Lorenzo Quadri e Norman Gobbi "Chiarire un caso di mobbing all'interno dell'Amministrazione cantonale"²
- no. 5883 13 febbraio 2007
Concessione alla Fondazione Opera Charitas, Sonvico, di un contributo a fondo perso quale partecipazione all'ampliamento della casa per anziani Opera Charitas di proprietà dell'omonima Fondazione
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- no. 5884 13 febbraio 2007
Assegnazione di un sussidio all'Associazione del Museo del Malcantone per la realizzazione della nuova sede del Museo della Pesca a Caslano, sezione esterna del Museo del Malcantone
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- no. 5885 13 febbraio 2007
Nuova Legge di applicazione della Legge federale sulle strade nazionali (LALSN) a seguito dell'entrata in vigore della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione di compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)
(alla Commissione della legislazione)
- no. 5886 13 febbraio 2007
Modifica degli artt. 9 e 12 della Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931
(alla Commissione della legislazione)

2. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI GENERICHE

Ghisletta D., Pedrazzini A. e cofirmatari - 29.01.2007

Proibizione della pubblicità del tabacco sulla pubblica via
(alla Commissione della legislazione)

Bergonzoli S. e cofirmatari - 30.01.2007

Modifica della Legge edilizia
(alla Commissione della legislazione)

² Vedi nota 1.

3. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA

Carobbio W. e cofirmatari - 29.01.2007

Modifica dell'art. 18 della Legge cantonale sull'utilizzazione delle acque (LUA)
(alla Commissione speciale dell'energia)

4. ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI PETIZIONE

---- 8 febbraio 2007

Petizione presentata da Ivan Schmidt, Dottikon, per "Sensogiovane", "Criminalità giovanile tra studio e repressione"
(alla Commissione delle petizioni e dei ricorsi)

5. MOZIONE RITIRATA

Pestoni G. e cofirmatari - 26.09.2005

Potenziamento del servizio medico-psicologico sul territorio
(v. messaggio del 29.03.2006 no. 5771)

6. PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Alessandro Torriani per il gruppo della Lega dei ticinesi concernente la modifica della Legge tributaria per la riduzione dell'imposizione dei dividendi (artt. 35 e 49)

del 26 febbraio 2007

L'iniziativa prende lo spunto da un articolo pubblicato di recente sul "Corriere del Ticino" dal prof. Marco Bernasconi, che riportiamo integralmente:

«Dividendi: imposta già ridotta in molti Cantoni

Una quindicina di Cantoni ha già inserito o prevede di inserire nelle proprie legislazioni tributarie tutta una serie di disposizioni che consentono importanti attenuazioni fiscali agli azionisti che percepiscono dividendi derivanti dalla sostanza privata o commerciale.

Le agevolazioni previste dai Cantoni Appenzello interno, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo e Sciaffusa, che già sono entrate in vigore negli scorsi anni, prevedono uno

sgravio del 50%. Altri Cantoni quali Argovia, Berna, Soletta, Glarona, St. Gallo, Svitto, Turgovia, Uri e Zugo, hanno pure introdotto nelle loro legislazioni cantonali delle disposizioni volte ad attenuare l'imposizione dei dividendi. Questi Cantoni prevedono una deduzione delle aliquote applicabili ai dividendi comprese tra l'80% e il 30%. Tutti i Cantoni condizionano inoltre l'imposizione attenuata ad una partecipazione azionaria minima compresa tra il 5% e il 20%. Nasce qui l'esigenza di accertare se le riduzioni accordate da questi Cantoni, che introducono delle novità fondamentali nell'ambito della concorrenza fiscale intercantonale nei confronti di quei Cantoni che ancora sono rimasti fermi, sono compatibili con la Legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).

Per quanto riguarda le misure di agevolazione adottate dai Cantoni le stesse non sono contrarie alla LAID poiché la facoltà di stabilire tariffe, aliquote e ammontari esenti è di competenza della sovranità cantonale. Questo è stato anche riconosciuto dal messaggio del Consiglio federale che indica quanto segue: «Dal profilo dell'armonizzazione fiscale, la dottrina è unanime nell'affermare che i Cantoni possono prevedere misure di natura tariffale per attenuare la doppia imposizione economica, [...]». Le norme dei Cantoni sono conformi poiché non riducono l'ammontare imponibile del dividendo, ma attenuano soltanto l'aliquota applicabile.

Si deve anche rilevare che l'introduzione di una disposizione cantonale, che evidentemente vale anche per l'imposta comunale, potrebbe indurre molti contribuenti a distribuire dividendi anche elevati. Di conseguenza il gettito dell'imposta cantonale e comunale potrebbe lievitare nei prossimi anni. Si aggiunga inoltre che, specialmente le società di "cervelli" che necessitano di un investimento oltremodo limitato, potrebbero liberare utili che sarebbero meglio impiegati nel circuito economico. E per finire va detto che molti contribuenti persone fisiche, sarebbero incentivati a dichiarare partecipazioni azionarie sinora sommerse. Questo perché nel caso di mancata dichiarazione dei dividendi l'imposta preventiva del 35% non potrebbe essere recuperata. Dichiarando i dividendi, se restiamo nel Ticino, e se qui si prevedesse un'attenuazione del 50%, l'aliquota massima dell'imposta cantonale e comunale ($17\% + 17\% = 34\%$ al 50%) sommata all'aliquota massima federale dell'11.5%, sarebbe del 28.5% e quindi inferiore all'imposta preventiva. Chi dichiara questi dividendi, anche senza l'agevolazione federale, risparmierebbe il 6.5% sul reddito ($35\% - 28.5\%$).

Ora si attende con interesse quale sarà la decisione del Canton Ticino per la grande importanza che riveste questo problema. Non si tratta qui di sgravi fiscali usuali per i quali è abbastanza semplice calcolare la contrazione di gettito per l'imposta cantonale e per le imposte comunali, bensì di una riforma strutturale le cui conseguenze hanno effetti più ampi e sono più complesse da individuare. Se la mancata agevolazione dei dividendi da parte del Canton Ticino avrà effetti dissuasivi nei confronti dell'acquisizione di nuovi contribuenti o se addirittura sarà motivo di trasferimento in altri Cantoni da parte di facoltosi contribuenti, non è cosa agevole da valutare. È certo tuttavia che la connessione e l'interdipendenza della legge tributaria ticinese con la legge sull'imposta federale diretta e soprattutto con la legge degli altri Cantoni è sempre più stretta in specie dopo la realizzazione dell'armonizzazione fiscale. Le decisioni del Ticino quindi, qualsiasi esse siano, non potranno fare astrazione da quanto sta accadendo nel contesto federale ed intercantonale. Questa consapevolezza era già presente nell'intervento di Brenno Galli, uno dei più prestigiosi magistrati ticinesi, in occasione del dibattito in Gran Consiglio sull'entrata in materia della nuova legge tributaria ticinese nel 1950. Così si esprimeva, quasi con monito profetico, il Capo del dipartimento delle finanze di allora: «La nostra sovranità è sì sovranità assoluta in materia tributaria ma che noi non viviamo in una

autarchia come quella in cui vivono i Paesi i quali possono erigere alle loro frontiere determinate barriere politiche od economiche. Noi siamo sì chiamati ad esercitare la nostra sovranità fiscale, non dimenticando tuttavia quella che è un po' la media del paese in cui viviamo, la media anche degli altri Cantoni».

Sul tema dell'agevolazione dei dividendi, che è un mezzo per rimuovere o perlomeno per attenuare la doppia imposizione economica, la maggior parte dei Cantoni ha già deciso e la Confederazione a sua volta prenderà una decisione nel corso di quest'anno.

Si possono avere evidentemente opinioni discordanti sull'opportunità di accogliere la questione di principio riguardante l'agevolazione dell'imposizione dei dividendi nel Canton Ticino. È auspicabile tuttavia che il nostro Cantone intraprenda tempestivamente studi e confronti per non farsi sorprendere dagli eventi, poiché ci sembra evidente che il mondo degli operatori economici del Canton Ticino attende con interesse una presa di posizione da parte dell'autorità cantonale.

*Marco Bernasconi
professore SUPSI»*

Con questa iniziativa parlamentare elaborata chiediamo pertanto di modificare la Legge tributaria cantonale, con l'entrata in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2007, nel seguente tenore:

Art. 35 cpv. 5

Diventa art. 35 cpv. 6.

Art. 35 cpv. 5

⁵I dividendi provenienti da Società di capitali e cooperative imponibili illimitatamente in Svizzera sono imposti al 40% dell'aliquota del reddito imponibile laddove la partecipazione posseduta dal contribuente costituisca almeno il 10% del capitale azionario o sociale.

Art. 49 cpv. 4 (nuovo)

⁴Le partecipazioni di cui all'art. 35 cpv. 5 vengono imposte al 40% dell'aliquota applicabile alla sostanza imponibile.

Per il gruppo della Lega dei ticinesi:
Alessandro Torriani

Ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Fiorenzo Robbiani, Gianluigi Piazzini e Fabio Regazzi per la modifica della Legge tributaria in materia di tassazione dei dividendi (artt. 35 e 49)

del 26 febbraio 2007

Il Cantone Ticino ha dedicato nel recente passato una particolare attenzione al carico fiscale delle persone fisiche e ha introdotto tutta una serie di sgravi. Si tratta di sgravi che hanno migliorato solo in parte l'attrattiva del nostro territorio verso contribuenti facoltosi. Gli altri Cantoni non sono stati certo a guardare e si sono mossi con tempestività, in particolare su temi che hanno fatto l'oggetto o sono oggetto di modifiche a livello federale. È il caso della tassazione sui proventi da dividendi.

La SUPSI, e per essa il professor Marco Bernasconi, ha pubblicato un articolo al riguardo molto esauriente e dedicherà al tema un pomeriggio di studio il prossimo primo marzo. Riportiamo l'articolo in questione.

«Una quindicina di Cantoni ha già inserito o prevede di inserire nelle proprie legislazioni tributarie tutta una serie di disposizioni che consentono importanti attenuazioni fiscali agli azionisti che percepiscono dividendi derivanti dalla sostanza privata o commerciale.

Le agevolazioni previste dai Cantoni Appenzello interno, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo e Sciaffusa, che già sono entrate in vigore negli scorsi anni, prevedono uno sgravio del 50%. Altri Cantoni quali Argovia, Berna, Soletta, Glarona, St. Gallo, Svitto, Turgovia, Uri e Zugo, hanno pure introdotto nelle loro legislazioni cantonali delle disposizioni volte ad attenuare l'imposizione dei dividendi. Questi Cantoni prevedono una deduzione delle aliquote applicabili ai dividendi comprese tra l'80% e il 30%. Tutti i Cantoni condizionano inoltre l'imposizione attenuata ad una partecipazione azionaria minima compresa tra il 5% e il 20%. Nasce qui l'esigenza di accertare se le riduzioni accordate da questi Cantoni, che introducono delle novità fondamentali nell'ambito della concorrenza fiscale intercantonale nei confronti di quei Cantoni che ancora sono rimasti fermi, sono compatibili con la Legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).

Per quanto riguarda le misure di agevolazione adottate dai Cantoni le stesse non sono contrarie alla LAID poiché la facoltà di stabilire tariffe, aliquote e ammontari esenti è di competenza della sovranità cantonale. Questo è stato anche riconosciuto dal messaggio del Consiglio federale che indica quanto segue: «Dal profilo dell'armonizzazione fiscale, la dottrina è unanime nell'affermare che i Cantoni possono prevedere misure di natura tariffale per attenuare la doppia imposizione economica, [...]». Le norme dei Cantoni sono conformi poiché non riducono l'ammontare imponibile del dividendo, ma attenuano soltanto l'aliquota applicabile.

Si deve anche rilevare che l'introduzione di una disposizione cantonale, che evidentemente vale anche per l'imposta comunale, potrebbe indurre molti contribuenti a distribuire dividendi anche elevati. Di conseguenza il gettito dell'imposta cantonale e comunale potrebbe lievitare nei prossimi anni. Si aggiunga inoltre che, specialmente le società di «cervelli» che necessitano di un investimento oltremodo limitato, potrebbero liberare utili che sarebbero meglio impiegati nel circuito economico. E per finire va detto che molti contribuenti persone fisiche, sarebbero incentivati a dichiarare partecipazioni azionarie sinora sommerse. Questo perché nel caso di mancata dichiarazione dei

dividendi l'imposta preventiva del 35% non potrebbe essere recuperata. Dichiarando i dividendi, se restiamo nel Ticino, e se qui si prevedesse un'attenuazione del 50%, l'aliquota massima dell'imposta cantonale e comunale (17%+17% = 34% al 50%) sommata all'aliquota massima federale dell'11,5%, sarebbe del 28,5% e quindi inferiore all'imposta preventiva. Chi dichiara questi dividendi, anche senza l'agevolazione federale, risparmierebbe il 6,5% sul reddito (35%-28,5%).

Ora si attende con interesse quale sarà la decisione del Canton Ticino per la grande importanza che riveste questo problema. Non si tratta qui di sgravi fiscali usuali per i quali è abbastanza semplice calcolare la contrazione di gettito per l'imposta cantonale e per le imposte comunali, bensì di una riforma strutturale le cui conseguenze hanno effetti più ampi e sono più complesse da individuare. Se la mancata agevolazione dei dividendi da parte del Canton Ticino avrà effetti dissuasivi nei confronti dell'acquisizione di nuovi contribuenti o se addirittura sarà motivo di trasferimento in altri Cantoni da parte di facoltosi contribuenti, non è cosa agevole da valutare. È certo tuttavia che la connessione e l'interdipendenza della legge tributaria ticinese con la legge sull'imposta federale diretta e soprattutto con la legge degli altri Cantoni è sempre più stretta in specie dopo la realizzazione dell'armonizzazione fiscale. Le decisioni del Ticino quindi, qualsiasi esse siano, non potranno fare astrazione da quanto sta accadendo nel contesto federale ed intercantonale.

Questa consapevolezza era già presente nell'intervento di Brenno Galli, uno dei più prestigiosi magistrati ticinesi, in occasione del dibattito in Gran Consiglio sull'entrata in materia della nuova legge tributaria ticinese nel 1950. Così si esprimeva, quasi con monito profetico, il Capo del dipartimento delle finanze di allora: «[...] La nostra sovranità è sì sovranità assoluta in materia tributaria ma che noi non viviamo in una autarchia come quella in cui vivono i Paesi i quali possono erigere alle loro frontiere determinate barriere politiche od economiche. Noi siamo sì chiamati ad esercitare la nostra sovranità fiscale, non dimenticando tuttavia quella che è un po' la media del paese in cui viviamo, la media anche degli altri Cantoni».

Sul tema dell'agevolazione dei dividendi, che è un mezzo per rimuovere o perlomeno per attenuare la doppia imposizione economica, la maggior parte dei Cantoni ha già deciso e la Confederazione a sua volta prenderà una decisione nel corso di quest'anno.

Si possono avere evidentemente opinioni discordanti sull'opportunità di accogliere la questione di principio riguardante l'agevolazione dell'imposizione dei dividendi nel Canton Ticino. È auspicabile tuttavia che il nostro Cantone intraprenda tempestivamente studi e confronti per non farsi sorprendere dagli eventi, poiché ci sembra evidente che il mondo degli operatori economici del Canton Ticino attende con interesse una presa di posizione da parte dell'autorità cantonale.

Marco Bernasconi».

Il latino di questo articolo è molto chiaro. Ormai 15 Cantoni hanno introdotto o stanno introducendo la tassazione ridotta per i dividendi e gli altri, i romandi presto o tardi seguiranno. Il rischio che contribuenti facoltosi scelgano di spostare il loro domicilio è quindi latente, con conseguenze difficilmente calcolabili per le nostre casse. D'altro canto la riduzione della tassazione sui dividendi dovrebbe permettere alle società di distribuire dividendi corposi attenuando o addirittura compensando la minor entrata dovuta allo sgravio fiscale concesso. Una distribuzione generosa degli utili favorisce nuovi investimenti e di conseguenza nuovi posti di lavoro. L'economia del nostro Cantone non potrà che trarne benefici sia in termini di impulsi allo sviluppo sia in termini occupazionali. L'impatto finanziario di questa misura potrebbe essere quindi molto positivo.

Trattandosi di una riduzione di aliquota si potrebbe ipotizzare una diminuzione del gettito delle persone fisiche e di conseguenza criticarne la messa in vigore. Chi propone e sostiene questa iniziativa non vede una contraddizione con la pianificazione finanziaria del Cantone né tanto meno con gli obiettivi di risanamento dei conti in atto che abbiamo sempre sostenuto e perfino auspicato. Questo sgravio renderebbe inoltre giustizia a quegli imprenditori, i ticinesi in particolare, che non possono o non vogliono spostare il loro domicilio, ma che oltre a generare occupazione, a pagare le imposte, in caso di cessione della loro società si vedrebbero tassati i risparmi di una vita lavorativa sottoforma della liquidazione indiretta. Questa norma è stata in effetti recentemente inasprita nell'applicazione.

Rammentiamo inoltre che la tassazione dei dividendi è di fatto la terza tassazione che colpisce il medesimo capitale già imposto come reddito, come sostanza e infine come reddito da distribuzione.

Con questa iniziativa proponiamo di ridurre l'aliquota applicabile ai dividendi nella misura del 50%, nel pieno rispetto dello spirito e delle discussioni delle Camere federali (50%-60%). Questa modifica dovrebbe essere introdotta a far data dal 1.1.2008.

Chiediamo con questa iniziativa di modificare la legge tributaria cantonale, con entrata in vigore possibilmente al 1.1.2008, nei termini seguenti:

- L'art. 35 cpv. 5 diventa art. 35 cpv. 6.

- Il nuovo art. 35 cpv. 5 LT ha il seguente tenore:

I dividendi provenienti da società di capitali e cooperative imponibili illimitatamente in Svizzera sono imposti alla metà dell'aliquota del reddito imponibile a condizione che la partecipazione posseduta dal contribuente costituisca almeno il 5% del capitale azionario o sociale.

- All'art. 49 viene aggiunto il cpv. 4 dal seguente tenore:

Le partecipazioni di cui all'art. 35 cpv. 5 vengono imposte alla metà dell'aliquota applicabile alla sostanza imponibile.

Fiorenzo Robbiani
Gianluigi Piazzini
Fabio Regazzi

Ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata Francesco Maggi, Giorgio Canonica e Sergio Savoia per la modifica del decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia del 5 febbraio 2002

del 26 febbraio 2007

Alla luce dei cambiamenti climatici e dei dati allarmanti contenuti nel quarto rapporto dell'IPCC, proponiamo di adeguare il Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia del 5 febbraio 2002 alla nuova Legge energetica del Canton Vaud. In particolare chiediamo che il calore necessario al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sia prodotto da almeno il 30% da fonti rinnovabili (attualmente 20%). Inoltre chiediamo l'aggiunta della condizione che l'energia rinnovabile sia prodotta in loco per evitare l'acquisto di energia elettrica verde a mo' di aggiramento della legge.

- Capitolo terzo (attuale)

Esigenze accresciute a favore dell'uso di energia rinnovabile

Art. 9 - Parte massima di energia non rinnovabile

¹Gli edifici nuovi e gli ampliamenti di edifici esistenti (sopraelevazioni, annessi, eccetera) devono essere costruiti ed equipaggiati in modo che l'energia non rinnovabile copra al massimo l'80% del fabbisogno di calore ammesso per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria.

²Sono esentati dall'esigenza del cpv. 1 del presente articolo gli ampliamenti di edifici esistenti se: la parte nuova ha una superficie di riferimento energetico inferiore a 50 m², oppure essa rappresenta meno del 20% della superficie di riferimento energetico della parte esistente, senza però superare 1000 m².

Proposta di modifica

- Capitolo terzo

Esigenze accresciute a favore dell'uso di energia rinnovabile

Art. 9 Parte massima di energia non rinnovabile

¹Gli edifici nuovi e gli ampliamenti di edifici esistenti (sopraelevazioni, annessi, eccetera) devono essere costruiti ed equipaggiati in modo che l'energia non rinnovabile copra al massimo il 70% del fabbisogno di calore ammesso per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria. La produzione delle energie rinnovabili deve avvenire in loco.

²Sono esentati dall'esigenza del cpv. 1 del presente articolo gli ampliamenti di edifici esistenti se: la parte nuova ha una superficie di riferimento energetico inferiore a 50 m², oppure essa rappresenta meno del 20% della superficie di riferimento energetico della parte esistente, senza però superare 1000 m².

Per I Verdi:
Francesco Maggi
Giorgio Canonica
Sergio Savoia

Ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Concorrenza intercantonale / Agevolazioni fiscali per i dividendi nella maggioranza dei Cantoni: la valutazione e l'eventuale proposta del Canton Ticino

del 26 febbraio 2007

Mercoledì 31 gennaio 2007, sulla stampa cantonale, per la precisione sul "Corriere del Ticino", sono stati riportati notizie e approfondimenti di specialisti del settore sulla problematica relativa alla doppia imposizione economica, tramite la quale la Svizzera mantiene l'ormai anomala doppia tassazione sull'utile della persona giuridica e sul dividendo distribuito all'azionista.

Abbandonata da molti paesi europei, questa pratica fiscale, nel confronto internazionale, pone il nostro paese in una situazione scomoda e penalizzante, in termini di concorrenza fiscale.

La situazione ha indotto il Consiglio federale, nel giugno del 2005, a proporre una revisione dei parametri per l'imposizione dei dividendi della sostanza privata e di quella commerciale. Proposte in tal senso sono poi state avanzate dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati.

Nel frattempo, una quindicina di Cantoni ha già inserito, o è intenzionata a farlo, nelle proprie legislazioni tributarie un alleggerimento fiscale per gli azionisti che ricevono dividendi derivanti dalla sostanza privata o commerciale.

Per alcuni Cantoni, queste attenuazioni nelle aliquote di prelievo sui dividendi (misure perfettamente compatibili con la LAID) sono già state approvate e sono entrate in vigore negli scorsi mesi.

Vista la portata della questione e tenendo ben presente che queste attenuazioni non rappresentano sgravi fiscali in senso tradizionale, quanto piuttosto una misura strutturale, volta a rendere maggiormente competitiva la nostra piazza economica e ad adeguare il

nostro Cantone alla situazione della maggioranza degli altri Cantoni della Confederazione, chiedo al Consiglio di Stato di esaminare, vagliare ed eventualmente prendere i necessari provvedimenti al riguardo.

Iris Canonica

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Studiare l'opportunità di una Legge cantonale sulla promozione della cultura

del 26 febbraio 2007

Premessa

La Costituzione federale affida ai Cantoni la sovranità in materia di cultura (art. 69 cpv. 1); in un'ottica di sussidiarietà, alla Confederazione è attribuita una competenza generale per la promozione della cultura (dal carattere facoltativo e circoscritta dal criterio dell'interesse nazionale giusta l'art. 69 cpv. 2), cui partecipano pure i Comuni, in particolare le grandi città.

Nello sforzo di organizzare e razionalizzare il proprio intervento in materia culturale, la Confederazione ha attualmente in discussione un progetto di legge federale concernente la promozione della cultura (LPCu).

Nel Cantone Ticino, la sovranità in materia di cultura attribuita dalla Costituzione federale ai Cantoni trova riscontro in primo luogo nella Costituzione cantonale, che indica tra i compiti del Cantone la promozione della cultura, dell'espressione artistica e della ricerca scientifica.

(art. 4 cpv. 1: Il Cantone garantisce e attua la libertà e i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio, promuove la cultura, la solidarietà e il benessere economico e salvaguarda la propria identità e i valori ambientali; art. 14 cpv. 2: Il Cantone facilita l'informazione e ne assicura il pluralismo e promuove l'espressione artistica e la ricerca scientifica).

Oltre al preciso richiamo costituzionale, la legislazione del Cantone Ticino prevede un certo numero di leggi, decreti e regolamenti che a vario titolo hanno a che fare con la promozione della cultura, dell'espressione artistica e della ricerca scientifica.

Eccone i principali.

In applicazione della Legge federale sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana (versione attuale del 6 ottobre 1995), è in vigore dal 1981 un Regolamento sull'aiuto finanziario federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana, con il quale sono stabilite destinazioni, modalità di attribuzione, competenze nella ripartizione dell'Aiuto federale destinato a sostenere, per il tramite dello Stato, la promozione della lingua e cultura italiana. Per il 2005 l'Aiuto federale corrispondeva - secondo i dati di consuntivo - a 2'280'000.- franchi. È il medesimo

Regolamento, inoltre, ad avere istituito la Commissione culturale consultiva che preavvisa il Consiglio di Stato circa la ripartizione del sussidio: Consiglio di Stato che è la sola istanza a decidere, sulla base di questo preavviso, la ripartizione tra i beneficiari (art. 6 cpv. 1: La ripartizione è di competenza del Consiglio di Stato su proposta di una commissione consultiva), fatta salva evidentemente la competenza del Gran Consiglio in sede (ma solo in questa sede) di approvazione dei bilanci dello Stato (cpv. 2).

Oltre alla redistribuzione del finanziamento garantito dall'Aiuto federale per la promozione della lingua e della cultura italiana, il Cantone provvede al sostegno di iniziative e fatti di cultura anche attraverso il Fondo Lotteria intercantone - Swisslos, destinato a finanziare o sussidiare opere di beneficenza e di interesse generale. Più precisamente si tratta delle attività culturali di importanza regionale e cantonale, delle attività sociali di interesse collettivo liberamente accessibili e delle attività a carattere civile di importanza regionale e cantonale.

Le finalità di carattere culturale, sociale e civile sono individuate nella tutela, valorizzazione, promozione e sviluppo della cultura (belle arti/fotografia, cinema/videoarte, enti e manifestazioni culturali, enti e manifestazioni musicali, enti e manifestazioni socio-culturali, istituzioni cantonali e federali, pubblicazioni, ricerca scientifica e culturale, scuole di musica, teatro/teatro danza, diversi).

Per il 2005 (dati di consuntivo) il Fondo disponeva di oltre 13 milioni di franchi; di questi, oltre 3'800'000.- fr. sono stati destinati a contributi per le attività culturali, 1'600'000.- fr. a contributi per il Festival del film di Locarno.

Infine, oltre al riversamento di finanziamenti provenienti da terzi (Confederazione, Swisslos), il Cantone Ticino provvede al finanziamento diretto dei servizi culturali che fanno parte della stessa Amministrazione pubblica, e che pertanto rientrano nella sua gestione corrente, votata a preventivo e a consuntivo: si tratta in particolare dell'Archivio di Stato, delle biblioteche del Sistema bibliotecario ticinese, del Centro di dialettologia e di etnografia della Svizzera italiana (Vocabolario e Lessico dei dialetti, musei etnografici), dell'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana, del Museo Cantonale d'Arte, della Pinacoteca Cantonale Giovanni Züst, oltre che (come già detto) delle attività sussidiate con l'avallo della commissione culturale. Le attività dei servizi culturali appena indicati sono in parte regolate dalle leggi e dai decreti esecutivi e regolamenti seguenti.

5.5

ARTE E CULTURA

5.5.1 Aiuto all'arte e alla cultura

- 5.5.1.1 R sull'aiuto finanziario federale per la difesa della cultura e della lingua - 10 novembre 1981
- 5.5.1.2 L sui musei etnografici regionali - 18 giugno 1990
- 5.5.1.3 L sui cinema - 9 novembre 2005
- 5.5.1.3.1 R d'applicazione della L sui cinematografi - 1° febbraio 1994
- 5.5.1.3.2 DE conc. la destinazione dell'imposta sugli spettacoli cinematografici - 2 marzo 1994
- 5.5.1.4 DL conc. la partecipazione dello Stato per l'incremento del patrimonio artistico del Cantone - 7 ottobre 1974
- 5.5.1.4.1 R d'esecuzione del DL 7 ottobre 1974 conc. la partecipazione dello Stato per l'incremento del patrimonio artistico del Cantone - 1° luglio 1975

- 5.5.2 Istituti culturali cantonali
- 5.5.2.1 R del Museo cant. d'arte - 22 marzo 1989
- 5.5.2.2 L delle biblioteche - 11 marzo 1991
- 5.5.2.2.1 R d'applicazione della L delle biblioteche - 19 maggio 1993
- 5.5.2.3 DE circa invio pubblicazione all'archivio cantonale - 8 novembre 1923
- 5.5.2.4 DL sulla costituzione della fondazione per l'Orchestra della Svizzera italiana - 5 novembre 1990

L'oggetto della mozione

Il Cantone Ticino provvede, come si è cercato di mettere in luce nella premessa, al finanziamento e/o al sussidio di molti istituti culturali e partecipa finanziariamente a un elevato numero di iniziative culturali di vasta natura.

L'impegno finanziario del Cantone ammonta per questo settore complessivamente a oltre 30 milioni di franchi all'anno, di cui oltre la metà figurano nei conti di gestione corrente.

A fronte di questo importante impegno, il Cantone Ticino non dispone tuttavia di una base legislativa che stabilisca in maniera uniforme e organica come ottemperare al meglio al mandato costituzionale che chiede al Cantone di farsi promotore di cultura: la legislazione in materia copre infatti (v. specchietto precedente) solo alcune iniziative culturali (manca ad esempio una legge archivistica, ed è quasi totalmente assente - se non per un richiamo che riteniamo insufficiente nella legge sull'USI e la SUPSI - la ricerca scientifica), e alcune di queste solo parzialmente.

Dal profilo legislativo, inoltre, non sono definiti in alcun modo i rapporti che devono o possono intercorrere in ambito culturale tra iniziative pubbliche attuate da enti diversi (Cantoni, Comuni) e gli spazi di rispettiva competenza e di collaborazione tra enti pubblici e privati.

Il controllo dell'ente pubblico erogatore di finanziamenti e servizi sui risultati della politica di finanziamento e di sussidiamento è inoltre solo in parte attuato; in particolare, il Parlamento non è praticamente mai chiamato a fornire il proprio preavviso o a deliberare circa le scelte di indirizzo e le strategie di natura culturale, di fatto demandate al solo Consiglio di Stato o, in parte, a una Commissione consultiva di nomina del medesimo.

La situazione in molti altri Cantoni e centri della Svizzera è diversa. Alla fine del 2005 la politica culturale di ben 20 Cantoni svizzeri risultava ancorata sul piano giuridico. La maggior parte delle 20 legislazioni cantonali sulla cultura e la sua promozione disciplinano il sostegno finanziario alla produzione culturale, la gestione delle istituzioni culturali cantonali e le attività di salvaguardia del patrimonio culturale. Si tratta nello specifico dei Cantoni di Argovia (legge istituita nel 1968), Appenzello Esterno (2005), Appenzello Interno (1999) Berna (1975), Basilea Campagna (1963), Friburgo (1991), Ginevra (1996), Glarona (1972), Grigioni (1997), Giura (1978), Lucerna (1994), Neuchâtel (1991), Nidvaldo (1971), San Gallo (1995), Soletta (1967), Turgovia (1993), Vaud (1978), Vallese (1996), Zugo (1965), Zurigo (1970). Come si vede, si tratta sia di Cantoni molto popolosi e con importanti istituzioni culturali sul proprio territorio, sia di Cantoni che per dimensioni (volume di popolazione) e panorama culturale possono essere avvicinati alle caratteristiche del Cantone Ticino.

Eventi anche recenti (ci si limita a citare l'opzione di acquisto avanzata dal Cantone dello stabile della Banca nazionale a Lugano, in vista di un suo utilizzo per il Museo cantonale d'arte, operazione non riuscita) hanno messo in luce la frequente assenza di un'azione coordinata tra Cantone e Comuni nella promozione della cultura, tanto più urgente se si pensa al parallelo proliferare di iniziative in ambito culturale anche di notevole rilievo (polo del Palace a Lugano, progetti cinematografici di Locarno, iniziative museali diverse ecc.,) che richiedono una forte progettualità e la definizione di priorità e strategie grazie alle quali sia possibile l'individuazione di un interesse comune e la coordinazione delle iniziative, per evitare la creazione di doppioni o di scelte inopportune e infelici e la conseguente dispersione di risorse.

Per le ragioni esposte, si chiede al Consiglio di Stato di:

- studiare l'opportunità di una legge cantonale sulla promozione della cultura con gli intendimenti e gli scopi illustrati in questa mozione.

Chiara Orelli Vassere
Manuele Bertoli
Marina Carobbio Guscetti

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Introduzione di un ombudsman nell'Amministrazione cantonale

del 26 febbraio 2007

L'Amministrazione pubblica, nel funzionamento di una società e di un Paese, riveste una particolare importanza. È un notevole fattore di costo: dalla qualità e dalla quantità dei servizi offerti alla popolazione dipende in gran parte il benessere della popolazione; le condizioni di lavoro, nel bene e nel male, costituiscono esempi per altre realtà lavorative. Interessa quindi tutti: i cittadini-contribuenti; i cittadini-utenti; i cittadini-salariati.

Non a caso in questi ultimi anni molte amministrazioni pubbliche sono state oggetto di riforme, o di tentativi di riforme, e hanno suscitato grandi dibattiti. Per quanto riguarda l'Amministrazione cantonale, va sottolineato che essa è sempre caratterizzata da rigidità e da problemi organizzativi, malgrado il fatto che da anni è oggetto di particolare attenzione. Anche il rapporto tra l'Amministrazione e i cittadini è sempre più difficile. L'utente insoddisfatto può rivolgersi ai funzionari dirigenti, ai direttori dei Dipartimenti; può addirittura rivolgersi alla stampa. Sono tuttavia modalità di non facile applicazione. Inoltre, esse sono inadeguate:

- non danno i risultati auspicati;
- vengono viste dall'Amministrazione come critiche eccessive e spesso ingiuste;
- non costituiscono uno stimolo per migliorare l'Amministrazione.

La questione andrebbe affrontata in modo diverso. I problemi di funzionamento vanno affrontati in modo non traumatico, ricercando le cause e, quando è il caso, effettuando le modifiche strutturali atte a evitare il ripetersi degli stessi fenomeni. Occorre introdurre elementi per rendere dinamica l'Amministrazione, nuove modalità di dialogo, complementari a qualsiasi riforma. Questo ruolo potrebbe essere assunto da un ombudsman per l'Amministrazione cantonale. Due sono le possibili funzioni che potrebbe assumere:

1. L'ombudsman offrirebbe la possibilità al cittadino di dialogare con l'Amministrazione, di capire meglio le decisioni emesse dall'Amministrazione stessa e di affrontare i problemi, inevitabili in una grande Amministrazione, con maggiore serenità; di favorire la ricerca di soluzioni atte a semplificare e migliorare i rapporti tra utenti e Amministrazione.
2. L'ombudsman potrebbe svolgere anche un importante ruolo interno all'Amministrazione. Può essere a disposizione dei funzionari, in particolare di quelli subalterni. Esso offrirebbe la possibilità al funzionario che dovesse constatare disfunzioni all'interno del suo servizio - e non sempre è adeguatamente ascoltato dai suoi superiori - di segnalarle, in modo che le stesse possano essere approfondite e, laddove fosse il caso, risolte. I funzionari conoscono infatti molto bene la loro attività, anche le modalità per essere più efficaci ed efficienti, ma la forte gerarchia e l'impegno quotidiano rende difficile la ricerca di nuove soluzioni. L'ombudsman potrebbe raccogliere e valutare le osservazioni e le critiche che provengono dall'Amministrazione e diventare uno stimolo per un costante miglioramento.

L'ombudsman deve evidentemente conoscere l'Amministrazione e svolgere con grande libertà e indipendenza il suo compito. Dovrebbe rendere conto direttamente al Gran Consiglio. Per le stesse ragioni, pure la sua nomina dovrebbe essere di competenza del legislativo.

I sottoscritti deputati propongono pertanto l'introduzione dell'ombudsman con il doppio compito di facilitare i rapporti tra l'Amministrazione e l'utenza e di favorire una dinamica interna di miglioramento dell'Amministrazione.

Graziano Pestoni
Raoul Ghisletta

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Per un Mendrisiotto sicuro

del 26 febbraio 2007

Con la presente mozione urgente si chiede l'immediata riapertura del posto di Gendarmeria di Chiasso e il ripristino della situazione precedente il luglio 2005. Invece di

progettare faraonici comandi della Cantonale, è ora e tempo di riportare la Polizia vicino alla gente e dove serve.

La Cantonale deve tornare a occupare fisicamente il territorio per garantire una presenza dissuasiva e tempi di intervento più rapidi degli attuali.

Per raggiungere questi obiettivi si chiede il trasferimento fisso alla Gendarmeria di Chiasso di una cinquantina di agenti del Reparto mobile del Sottoceneri, lasciando il comando operativo alla centrale di Noranco.

Negli ultimi anni il Mendrisiotto è diventato terreno di caccia per bande criminali provenienti dall'Italia, che rubano e saccheggiano, e se ne tornano indisturbate alle loro basi. Abbiamo assistito lo scorso anno a diverse rapine a mano armata nelle abitazioni (talune anche con violenza fisica sui malcapitati) e ora siamo di fronte a un'ondata di furti con scasso. A ciò si aggiunge l'esigenza di combattere gli abusi legati al lavoro degli stranieri.

Il posto di Gendarmeria di Chiasso (come quello di Mendrisio) è stato smantellato nell'ambito della riforma della Polizia cantonale ed è aperto oggi soltanto negli orari d'ufficio. Dispone solo di una dozzina di agenti della Gendarmeria territoriale, che lavorano prevalentemente in ufficio.

Una situazione chiaramente insufficiente di fronte alle emergenze che il Mendrisiotto e la sua gente stanno vivendo sul piano della sicurezza e che nei prossimi anni si faranno ancora più acute.

La presente mozione sarà supportata da una petizione popolare che sarà presentata mercoledì 28 febbraio 2007, durante la conferenza stampa della Lega dei ticinesi.

Norman Gobbi
Bignasca - Colombo -
Pantani - Quadri - Terrier

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Soppressione (totale o parziale) della giurisdizione del Consiglio di Stato quale autorità di ricorso

del 26 febbraio 2007

Richiamato l'art. 101 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002, il deputato sottoscritto presenta una proposta in materia legislativa volta alla soppressione totale della giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato quale autorità di ricorso. I motivi sono i seguenti.

Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la nuova organizzazione giudiziaria federale, la quale ha importanti conseguenze anche sull'organizzazione giudiziaria dei Cantoni.

Infatti, come precisa l'art. 29a della Costituzione federale, pure in vigore a partire da detta data³, nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. Secondo l'art. 130 cpv. 2 e 3 della nuova legge sul Tribunale federale (LTF), entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Cantoni sono fra l'altro tenuti a emanare le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l'organizzazione e la procedura delle autorità inferiori incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all'art. 29a della Costituzione federale⁴.

Con l'entrata in vigore dei nuovi articoli 29a e 191b della Costituzione federale, il Consiglio di Stato non potrà più statuire quale autorità cantonale d'ultima istanza poiché esso non è un'"autorità giudiziaria" ai sensi delle norme suddette, vale a dire un'istituzione che adempie le esigenze di un tribunale indipendente ai sensi degli art. 30 cpv. 1, 191c Cost. e 6 CEDU⁵.

Pertanto, l'organizzazione cantonale della giurisdizione amministrativa dovrà essere profondamente rivista. In quest'ambito, fatta eccezione per alcune materie che hanno carattere politico prevalente⁶, non solo è opportuno, ma è indispensabile, ai fini di una corretta amministrazione della giustizia abolire, o quantomeno ridurre in modo importante, le funzioni di giurisdizione amministrativa oggi attribuite al Consiglio di Stato.

Va ricordato che le autorità superiori del potere esecutivo assumono innanzitutto un ruolo di governo, di direzione e di gestione e che esercitano soltanto accessoriamente attività giurisdizionali. Le loro mansioni implicano un cumulo di funzioni diverse, che non possono essere separate senza pregiudicare l'efficacia della gestione e la legittimità democratica e politica delle corrispondenti decisioni. Per tale ragione, secondo la giurisprudenza, la loro indipendenza deve essere valutata secondo le specificità della fattispecie alla luce dell'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale. Ora, come dimostra l'esperienza, per il Consiglio di Stato è difficile garantire anche il rispetto di questa norma perché in talune situazioni è obbligato a pronunciarsi preliminarmente, anticipando il giudizio che sarà poi chiamato a rendere. Per non parlare poi delle pressioni esercitate sui singoli membri dell'esecutivo e delle difficoltà tecniche che sorgono nel caso di ricusa di alcuni dei suoi membri o di tutto il consesso, come dimostra un caso molto recente⁷.

Per tutte queste ragioni, la giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato, anacronistica e contraria alle garanzie di indipendenza previste dalle normative costituzionali e convenzionali, deve essere profondamente rivista, sia dal profilo del controllo – che va esercitato con mezzi molto più efficaci – sia da quello organizzativo.

Il modello di nuova giurisdizione amministrativa potrebbe essere quello recentemente introdotto a livello federale, ove contro le decisioni dei Dipartimenti è aperta la via del ricorso al nuovo Tribunale amministrativo federale oppure quella di istituire una Commissione indipendente di prima istanza, le cui decisioni sarebbero impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo. L'una e l'altra soluzione sarebbero già compatibili con la Costituzione cantonale che all'art. 77 cpv. 2 prevede che le decisioni di prima istanza possono essere affidate ad autorità amministrative.

La riforma non dovrebbe comunque portare un aumento delle risorse finanziarie attualmente utilizzate per l'amministrazione della giustizia; si potrebbe infatti immaginare

³ DF dell'8 ottobre 1999, DCF del 17 maggio 2000, DF dell'8 marzo 2005 - RU **2002** 3148, **2006** 1059; FF **1997** I 1, **1999** 7454, **2000** 2656, **2001** 3764.

⁴ Sulla portata di questa disposizione nel campo della giurisdizione amministrativa Seiler/Von Werdt/Günterich; Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berna 2007, no. 4 segg. ad art. 130 LTF e riferimenti.

⁵ Seiler/Von Werdt/Günterich, op. cit., no. 13 ad art. 86 LTF e citazioni.

⁶ Cfr. art. 86 cpv. 3 LTF; la nozione deve essere interpretata in modo restrittivo Seiler/Von Werdt/Günterich, op. cit., no. 21 ad art. 86 LTF e citazioni.

⁷ Sentenza del Tribunale amministrativo del 24 luglio 2005 (incarto no. 52.2006.215).

che, a dipendenza della variante che verrà adottata, i giuristi del servizio ricorsi del Consiglio di Stato vengano trasferiti al Tribunale cantonale amministrativo.
Infine, la riorganizzazione della giurisdizione amministrativa avrà il pregio di diminuire notevolmente la durata delle procedure in campi determinanti per l'economia del Cantone, si pensi ad esempio a quello del diritto della costruzione.

Fabio Regazzi
Oviedo Marzorini

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Ripristinare l'anticipo alimenti e potenziare il servizio dei recuperi

del 26 febbraio 2007

Già in occasione del voto sul Preventivo 2007 avevo sostenuto la mozione Jelmini che prevedeva il ripristino dell'anticipo alimenti. La mozione è stata respinta per un solo voto anche a causa dell'assenza di molti colleghi.

Considerato che il Consuntivo 2006 presenta un autofinanziamento positivo, pur con la consapevolezza che le finanze dello Stato devono essere tenute sotto controllo anche per i prossimi anni, ritengo importante ripristinare una misura che sta mettendo in seria difficoltà parecchie madri separate o divorziate alle quali è stato tolto l'anticipo alimenti dopo il periodo di 60 mesi.

Le famiglie monoparentali vanno aiutate non solo a parole, ma anche con i fatti!

Per questi motivi chiedo al Consiglio di Stato:

1. di ripristinare con effetto 1° gennaio 2007 l'anticipo alimenti stabilito dal giudice per il mantenimento dei figli;
2. di potenziare il servizio dei recuperi. Per questo si chiede di presentare proposte concrete indicando nel contempo una statistica dei recuperi sinora effettuati (numero dei casi trattati, importi erogati e importi recuperati per gli anni 2004/2005/2006).

Moreno Colombo
Bagutti - Bergonzoli - Bignasca - Butti -
Canonica I. - Gobbi N. - Guidicelli -
Jelmini - Pedrazzini - Ravi - Ricciardi -
Righinetti - Rusconi

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

INTERPELLANZA

Centro svizzero di calcolo scientifico (CSCS): ci si accinge a insabbiare?

del 26 febbraio 2007

Sussequentemente all'atto parlamentare firmato dal sottoscritto e dai colleghi Canonica e Maggi, il Centro svizzero di calcolo scientifico (CSCS) di Manno si fa finalmente vivo con una conferenza stampa nella quale, si suppone e oso sperare, verranno presentati i risultati del rapporto Fischer sui noti problemi di gestione emersi nel corso degli ultimi due anni. Va notato, *en passant*, che il rapporto era atteso per giugno 2006, poi per l'inizio dell'autunno, poi per novembre, poi per dicembre e, infine, parrebbe far capolino in questi giorni.

Secondo informazioni di cui ho disponibilità il rapporto Fischer conterrebbe valutazioni molto critiche nei confronti del CSCS e, anche, del Consiglio del Politecnici. Le valutazioni critiche sono di tipo tecnico, ma riguardano anche fattispecie di mobbing e di cattiva gestione.

Nel frattempo, mi duole constatare, ci si muove anche in direzione di un'ulteriore confusione. Un resoconto dell'ing. Gian A. Vital, incaricato di fungere da "coach" e intermediario, potrebbe essere utilizzato nel senso di creare una cortina fumogena.

In concomitanza con la conferenza stampa del CSCS, mi sembra sia corretto rivolgere alcune domande urgenti al Governo cantonale, alla luce anche del cospicuo finanziamento deciso a favore del CSCS.

Eccole di seguito e schematicamente:

1. Il Consiglio di Stato riconosce che vi è un solo rapporto di inchiesta ufficiale, quello redatto dagli avv. Richard Müller e Franz Fischer (qui chiamato Rapporto Fischer)?
2. Il Consiglio di Stato riconosce che un eventuale "rapporto Vital" non ha carattere di ufficialità e consiste in un'iniziativa unilaterale del mediatore signor Gian A. Vital?
3. È al corrente il Consiglio di Stato che la signora Duca Widmer si è mossa personalmente perché nella *job description* del signor Vital venisse inserita la redazione di un "rapporto" che non trova menzione invece nell'incarico originale assegnatogli dal consiglio dell'ETH con lettera del 20 giugno 2006?
4. In che modo il Consiglio di Stato intende trattare le informazioni che emergeranno nel corso della conferenza stampa di lunedì 26 febbraio? Ha intenzione il Governo di rivedere la decisione di finanziamento alla luce delle informazioni che verranno rese note?
5. Intende il Governo attivarsi per la pubblicazione completa e integrale del rapporto Fischer, considerato che:
 - a il CSCS gode di finanziamenti pubblici cantonali
 - b il CSCS gode di ingentissimi finanziamenti pubblici federali i quali, essi pure, sono in parte almeno originati da tasse pagate dai contribuenti del Canton Ticino?
6. Il CSCS esiste per l'utenza. La pubblicazione del rapporto Fischer è l'unico mezzo per ricucire la fiducia persa dagli utenti nella governance del CSCS, fiducia che secondo il verbale della loro ultima assemblea «è letteralmente evaporata».

Formattato: Rientro:
Sinistro: 0 pt, Sporgente
17.85 pt, Spazioprima 6 pt,
Numerazione automatica +
Livello:1 + Stile numerazione:
1, 2, 3, ... + Comincia da:1 +
Allineamento: A sinistra +
Allinea a: 18 pt + Tabulazione
dopo: 36 pt + Rientra di: 36
pt, Tabulazioni: 18 pt,
Tabulazione elenco + Non a

Formattato: Rientro:
Sinistro: 0 pt, Sporgente
17.85 pt, Spazioprima 6 pt,
Numerazione automatica +
Livello:1 + Stile numerazione:
1, 2, 3, ... + Comincia da:1 +
Allineamento: A sinistra +
Allinea a: 18 pt + Tabulazione
dopo: 36 pt + Rientra di: 36
pt, Tabulazioni: 18 pt,
Tabulazione elenco + Non a

7. Quale giudizio politico dà il Consiglio di Stato di questa vicenda e come giudica il viluppo di interessi che lega l'USI al CSCS in questa particolare circostanza?

Sergio Savoia

L'eventuale sviluppo e la risposta verranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Impianti semaforici. "Un mercato strozzato"! **Dopo le rivelazioni della Radio, indispensabile un chiarimento immediato**

del 26 febbraio 2007

Trecentomila franchi oppure novemila euro? Sono queste le cifre riguardanti la posa di un impianto semaforico, più o meno simile, per l'attraversamento pedonale di una strada. La prima cifra (trecentomila franchi) è indicata in un preventivo allestito dalla Divisione delle costruzioni (Dipartimento del territorio). La seconda cifra (nove mila euro, ossia circa 15'000.- franchi) è tratta da un preventivo di una ditta specializzata della regione milanese.

La questione dell'adeguatezza del prezzo di questi impianti era stata sollevata in un'interrogazione dei sottoscritti lo scorso 22 gennaio. In quell'interrogazione, tuttora senza risposta malgrado la delicatezza del problema – soprattutto dopo i recenti scandali – si chiedeva, tra l'altro, se il Consiglio di Stato riteneva adeguati i prezzi praticati in Ticino. Lo scorso 19 febbraio, la Radio della Svizzera italiana, rilevava che «*i prezzi sono sproporzionati*». Il redattore fondava le sue affermazioni su precisi dati, quelli del preventivo citato, e su dichiarazioni di esperti: il professore Roberto Napoli, della facoltà di ingegneria al politecnico di Torino. Il prof. Napoli dichiara che si tratta di un «*mercato strozzato, estremamente controllato, dai costi sproporzionati e poco incline all'innovazione tecnologica (ciò che permette alle pochissime ditte del settore di vivere di rendita e di benefici non giustificati)*». Perfino le norme sarebbero dettate dai costruttori!

Pur considerando le diversità tra il mercato italiano e quello ticinese, è indubbio che si tratta di dichiarazioni che pesano come macigni. Che necessitano di chiarimenti immediati. La diversità dei prezzi è infatti abissale. I responsabili cantonali non potevano sospettare l'esistenza di una situazione anomala? L'eventuale esistenza di un cartello, forse peggio ancora di quello dell'asfalto?

I sottoscritti sollecitano il Consiglio di Stato a fornire una tempestiva risposta all'interrogazione no. 15.07 del 22 gennaio 2007. Ritengono che i cittadini abbiano il diritto di sapere se, anche in questo settore, sono stati danneggiati da atteggiamenti illegali o riprovevoli. I cittadini devono pure sapere, qualora fosse confermata una situazione anomala, chi sono i responsabili della situazione e chi ne avrebbe tratto illecito profitto.

Chiedono pertanto, in aggiunta alle domande già poste:

1. tenuto conto della diversità dei costi, come mai non si è pensato all'esistenza di una situazione di mercato anomala?
2. Quali sono le ditte attive in Ticino in questo campo?

3. Quali sono state le ditte beneficiarie di appalti da parte dello Stato negli ultimi anni?
Per quali somme?
4. Qual è, a conoscenza del Cantone, la situazione nei Comuni?

Graziano Pestoni
Carobbio - Raoul Ghisletta - Pelossi

L'eventuale sviluppo e la risposta verranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Polizia del fuoco: quando?

del 26 febbraio 2007

Da oltre un anno non esiste più in Ticino la Polizia del fuoco; vi è quindi carenza di controlli imparziali e autorevoli.

Le richieste in tal senso provenienti dalla Società Svizzera di promovimento della sicurezza (SSPS) sono state disattese e le risposte, del Dipartimento del territorio, evasive.

Chiediamo pertanto al Consiglio di Stato:

1. corrisponde al vero che questo importante strumento (Polizia del fuoco) è tuttora inesistente?
2. Se sì, quando si intende ovviare a questa grave mancanza?

Pierre Rusconi
Moreno Colombo

L'eventuale sviluppo e la risposta verranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Agevolazioni fiscali per i dividendi

del 26 febbraio 2007

Il dibattito sull'abolizione della doppia imposizione è ancora aperto e il mondo economico si aspetta da anni questa modifica che farebbe rientrare nel ciclo economico capitali oggi sommersi. La Svizzera rimane l'unico Paese che impone sia gli utili aziendali sia i dividendi distribuiti. La proposta del Consiglio federale, che prevede un'imposizione

dell'80% dei dividendi provenienti dalla sostanza privata e del 60% di quelli provenienti dalla sostanza commerciale, è stata modificata dalle Camere federali, consapevoli che la legislazione attuale impedisce di sostenere un confronto internazionale, nel modo seguente:

- il Consiglio agli Stati ha deciso di imporre i dividendi provenienti dalla sostanza privata con un'aliquota del 70%, a condizione che derivino da una partecipazione azionaria di almeno il 10% e i dividendi provenienti dalla sostanza commerciale con un'aliquota del 50%;
- il Consiglio nazionale ha deciso invece per un'aliquota unica del 50%.

Le due proposte verranno poste in consultazione presso i Cantoni, molti dei quali hanno già adottato le disposizioni in merito. Per esempio, il Canton Argovia applica dal 1.1.2007 un'aliquota del 40% quando la partecipazione azionaria è di almeno il 10%. La riduzione, se non l'abolizione della doppia imposizione, farebbe lievitare le entrate fiscali in quanto indurrebbe molti contribuenti a versare dividendi più alti.

Se il Ticino non seguisse gli altri Cantoni, ne andrebbe sicuramente della sua competitività.

A quanto mi risulta l'Autorità cantonale ticinese non ha ancora preso nessuna decisione e vista l'importanza della tematica mi permetto di chiedere:

- il Consiglio di Stato ha intenzione di adottare le necessarie disposizioni contro la doppia imposizione?
- il Consiglio di Stato non intende attenuare la doppia imposizione adeguando le aliquote sulla linea del Canton Argovia (40% con una partecipazione azionaria minima del 10%)?

Rinaldo Gobbi

L'eventuale sviluppo e la risposta verranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Varo del messaggio per la completazione della linea ferroviaria Lugano-Mendrisio-Stabio-Varese-Malpensa-Romandia

del 26 febbraio 2007

Con la presente interpellanza chiediamo al Consiglio di Stato se è conclusa la preparazione del messaggio per il credito destinato alla completazione del tratto ferroviario Mendrisio-Arcisate, che consentirebbe di realizzare un collegamento diretto Lugano-Mendrisio-Stabio-Varese-Malpensa e Romandia, e se intende procedere celermente al varo del messaggio per quest'opera, la cui approvazione riveste urgenza finanziaria e porterà un importante miglioramento nella rete ferroviaria nazionale e regionale. Visti i

problemi ambientali nel Sottoceneri (e più generali) si tratta infatti di un investimento nella mobilità sostenibile, che a nostro parere è prioritario e che non va sacrificato sull'altare di altre opere viarie non ecologiche.

Raoul Ghisletta
Bertoli - Carobbio Guscelli -
Cavalli - Ferrari M. - Pestoni

L'eventuale sviluppo e la risposta verranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Scandalo denominato "Asfaltopoli"

del 26 febbraio 2007

Lo scandalo "Asfaltopoli" ha raggiunto una eco a livello mediatico tale da giustificare una piena trasparenza non solo all'interno delle istituzioni, ma anche nei confronti dei cittadini che tra l'altro si apprestano a votare per il rinnovo dei poteri cantonali.

Pertanto ci permettiamo di inoltrare la seguente interpellanza volta a sapere:

1. non ritiene il Consiglio di Stato opportuno rendere pubblico il rapporto d'inchiesta della ComCo, permettendone la visione via *Internet*?
2. Se sì, quando?
3. Se no, perché?

Per la Deputazione UDC:
Eros Nicola Mellini

L'eventuale sviluppo e la risposta verranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Discriminazioni nei confronti del personale infermieristico femminile relative alla percentuale minima di lavoro

del 26 febbraio 2007

Durante le sedute di Gran Consiglio dello scorso mese di dicembre, nell'ambito della discussione sul Preventivo 2006 – che noi del PdL non abbiamo votato perché riteniamo che anche un atto contabile come il preventivo debba avere un cuore; cuore che noi non

abbiamo né trovato né visto né sentito – avevamo chiesto se fosse pratica "corretta" quella dell'EOC, più precisamente della Direzione dell'ospedale Regionale di Lugano, di imporre alle infermiere (di cui la maggioranza con figli) una percentuale minima di lavoro del 70%, impedendogli quindi di lavorare al 50%. Se qualcuno l'avesse dimenticato, il personale femminile in ospedale è in maggioranza.

La direzione dell'ORL dichiara che per avere un migliore rapporto con il paziente le percentuali di lavoro devono essere al minimo del 70%.

In passato, erano state concesse anche percentuali del 20%. Ora sembrerebbe che queste piccole percentuali mettano in crisi il sistema di pianificazione... Dubitiamo... Pensiamo vi sia altro che non viene detto!

Sempre in occasione della sopra citata discussione parlamentare, la Direttrice del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) aveva affermato di non esserne a conoscenza, assicurandoci che avrebbe raccolto informazioni in proposito.

Chiediamo:

- di far cessare questa pratica antidemocratica e per nulla rispettosa nei confronti della politica familiare e femminile;
- che l'ufficio a difesa delle questioni femminili prenda una posizione dura nei confronti di enti pubblici che scimmiettano il privato, puntando sul precariato quale soluzione a tutti i mali di gestione;
- che il DSS – anche se presente in minoranza nel Consiglio di amministrazione dell'EOC, ma con l'importante ruolo di sponsor ufficiale – dia chiare direttive, affinché non vi siano disparità di trattamento nei confronti delle infermiere, sempre più sollecitate a dare il massimo della qualità nelle prestazioni di cura fornite dagli ospedali pubblici del Cantone Ticino.

Crediamo che "lasciar passare" situazioni di questo tipo comprometta la possibilità di prendere posizione in futuro su eventuali abusi nel privato.

Per il PdL:

Fausto "Gerri" Beretta-Piccoli

L'eventuale sviluppo e la risposta verranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Lo smantellamento del reparto di oncologia pediatrica

del 26 febbraio 2007

Preso atto delle notizie apparse sui mass media ticinesi riguardanti il reparto di oncologia pediatrica, avvalendomi della facoltà concessa pongo le seguenti domande.

1. Dica il Consiglio di Stato quali garanzie sono state date affinché, anche in futuro, i giovani pazienti dei reparti di oncologia pediatrica siano trattati con la medesima competenza come in passato. Ricordato che il precitato servizio si è sviluppato sull'arco di venti anni nell'ospedale La Carità di Locarno, come s'intende garantire la qualità dello stesso trasferendo il tutto in un altro ospedale che non ha mai conosciuto

una simile specializzazione? Come s'intende salvaguardare l'esperienza accumulata nel corso degli anni presso l'ospedale di Locarno?

2. Cosa differenzia l'ospedale La Carità dall'ospedale San Giovanni per giustificare lo spostamento del servizio di oncologia pediatrica? Nella misura in cui si pretende che in quest'ultimo ospedale vi siano altre specialità pediatriche, quali sinergie hanno con l'oncologia pediatrica? L'EOC ha parlato per anni di quattro sedi in un ospedale unico, perché questo principio non vale più per l'oncologia pediatrica?
3. Dica il Consiglio di Stato per quale ragione si insiste sui grossi vantaggi di presunte sinergie con l'Istituto di oncologia della Svizzera italiana (IOSI) quando, in tutto il resto del mondo e in tutti gli ospedali universitari svizzeri, i servizi di oncologia per adulti e per bambini sono completamente separati? Non ritiene il Consiglio di Stato che non sia stata fatta sufficiente chiarezza circa l'affiliazione dell'oncologia pediatrica al reparto o ai servizi di pediatria specialistica dell'ospedale San Giovanni di Bellinzona?
4. È informato il Consiglio di Stato che secondo costante dottrina e studi effettuati a livello internazionale è più che auspicabile che pazienti minorenni siano seguiti da pediatri e non da medici per adulti?
5. Se il Consiglio di Stato ritiene che oncologia pediatrica e chirurgia pediatrica debbano trovarsi sotto il medesimo tetto spieghi per quali motivi la chirurgia oncologica pediatrica viene e deve venir svolta negli ospedali universitari oltre Gottardo e non nel nostro Cantone.
6. Unificare la formazione comune del personale che si occupa di adulti e bambini è un argomento sufficiente per sostenere la decisione presa, quando sappiamo che l'approccio al bambino malato e le patologie oncologiche pediatriche sono diverse da quelle dell'adulto?
7. Questa decisione dell'EOC è il primo passo verso lo smantellamento del reparto di pediatria esistente presso l'ospedale La Carità di Locarno?

Felice Dafond

L'eventuale sviluppo e la risposta verranno presentati nel corso di una prossima seduta.

7. ELEZIONE DEL TRIBUNALE DI ESPROPRIAZIONE PER IL PERIODO 1° APRILE 2007-31 MARZO 2017

Rapporto del 29 gennaio 2007

Ai sensi dell'art. 114 cpv. 1 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato sono tacitamente eletti:

- *alla carica di Presidente del Tribunale di espropriazione, la signora Margherita de Morpurgo, Lugano*
- *alla carica di Supplenti del Presidente del Tribunale di espropriazione, i signori Stefano Camponovo, Lugano-Breganzona e Fulvio Pezzati, Stabio.*

Ai sensi dell'art. 114 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato si procede all'elezione dei 12 periti del Tribunale di espropriazione:

<i>Schede distribuite:</i>	<i>76</i>
<i>Schede rientrate:</i>	<i>75</i>
<i>Schede nulle:</i>	<i>1</i>
<i>Schede bianche:</i>	<i>2</i>
<i>Maggioranza assoluta:</i>	<i>38</i>

Risultato:

<i>Barberis Paolo, Neggio (nuova candidatura)</i>	<i>69</i>
<i>Buzzini Bruno, Locarno (uscente)</i>	<i>66</i>
<i>Canepa Alberto, Camignolo (uscente)</i>	<i>65</i>
<i>De Luigi Ivano, Camorino (nuova candidatura)</i>	<i>15</i>
<i>Fumasoli Giancarlo, Vaglio (uscente)</i>	<i>67</i>
<i>Jermini Argentino, Cademario (uscente)</i>	<i>65</i>
<i>Lucchini Alberto, Davesco-Soragno (uscente)</i>	<i>67</i>
<i>Montorfani Lucia, Lugano (nuova candidatura)</i>	<i>67</i>
<i>Morandi Claudio, Tesserete (uscente)</i>	<i>67</i>
<i>Pianetti Eraldo, Melide (uscente)</i>	<i>64</i>
<i>Rosselli Giancarlo, Preonzo (uscente)</i>	<i>58</i>
<i>Sciarini Gianfranco, Vira Gambarogno (uscente)</i>	<i>62</i>
<i>Sulmoni Luciano, Melano (nuova candidatura)</i>	<i>58</i>

Risultano pertanto eletti alla carica di perito del Tribunale di espropriazione per il periodo 1° aprile 2007-31 marzo 2017:

*Barberis Paolo, Neggio
Buzzini Bruno, Locarno
Canepa Alberto, Camignolo
Fumasoli Giancarlo, Vaglio
Jermini Argentino, Cademario
Lucchini Alberto, Davesco-Soragno
Montorfani Lucia, Lugano
Morandi Claudio, Tesserete
Pianetti Eraldo, Melide
Rosselli Giancarlo, Preonzo
Sciarini Gianfranco, Vira Gambarogno
Sulmoni Luciano, Melano*

8. NATURALIZZAZIONI

Rapporto del 12 febbraio 2007

Conclusioni del rapporto della Commissione delle petizioni e dei ricorsi: concessione della cittadinanza ticinese ai postulanti.

Messe ai voti, le conclusioni del rapporto sono accolte con 37 voti favorevoli, 5 contrari e 3 astensioni.

9. INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 29 MAGGIO 2006 PRESENTATA NELLA FORMA ELABORATA DA GIOVANNI JELMINI PER LA MODIFICA DEGLI ARTT. 26 E 32 DELLA LEGGE SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI POLITICI (VOTO PER CORRISPONDENZA GENERALIZZATO)

Messaggio del 12 settembre 2006 no. 5830

Conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici: si invita il Parlamento ad accogliere l'iniziativa e ad approvare il disegno di legge allegato al rapporto medesimo.

Conclusioni del rapporto di minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici: si invita il Parlamento a respingere l'iniziativa.

È aperta la discussione.

BERTOLI M. - Già nell'ultima sessione di Gran Consiglio quando si decise di procrastinare la discussione su questo tema alla seduta odierna, mi espressi a favore di un suo rinvio alla prossima legislatura. È infatti poco opportuno affrontare questo argomento a poche settimane dalle elezioni. Chiedo dunque formalmente il rinvio della trattanda alla Commissione affinché la questione venga rimessa all'ordine del giorno all'inizio della prossima legislatura. Lo chiedo soprattutto per evitare un probabile referendum in questo periodo elettorale che non gioverebbe a nessuno. Mi appello dunque al *fairplay* di tutti affinché questo tema, che peraltro non è urgente perché, come dice il testo, si prevede l'entrata in vigore nel 2009, venga trattato all'inizio della prossima legislatura. Sarà poi nostro dovere discuterlo allora, senza dilazioni di nessun genere.

Ai sensi dell'art. 75 della LGC/CdS, è aperta la discussione sulla proposta di rinvio.

DELL'AMBROGIO M. - Il nostro gruppo aderisce alla richiesta di rimandare la discussione: in realtà è un aggiornamento della trattanda. Riteniamo infatti che una discussione

proficua possa avvenire dopo la tornata elettorale, perché vi saranno parecchie novità come ad esempio la scheda senza intestazione.

LEPORI COLOMBO F. - La richiesta presentata oggi non è nuova. Personalmente ero contraria già quando il collega Bertoli l'aveva anticipata qualche settimana fa. Non ritengo infatti corretto rinviare questa trattanda alla prossima legislatura. Se il Parlamento è contrario all'oggetto in discussione lo deve esprimere con un voto di merito. I membri della Commissione che hanno approfondito il tema e preparato i rapporti e il cui mandato sta per giungere al termine devono poter concludere la legislatura affrontando questo oggetto. Non vi è alcun motivo che giustifichi il rinvio della trattanda, se non di opportuni vantaggi per qualche gruppo parlamentare. Il collega Jelmini interverrà in seguito più approfonditamente sul tema.

BIGNASCA A. - Il nostro gruppo aderisce alla proposta di rinvio. Prima di decidere valutiamo gli esiti delle novità introdotte in questa tornata di elezioni, che peraltro non abbiamo ancora digerito.

RIGHINETTI T. - Apprezzo e approvo la richiesta del gruppo socialista di rinviare la trattanda alla prossima legislatura. Per semplificare i lavori propongo già sin d'ora anche il rinvio della trattanda successiva concernente una mia iniziativa sul sistema maggioritario [trattanda no. 10]. Sono due temi che si avvicinano molto tra di loro poiché sono entrambi legati alla Costituzione e che non presentano nessuna urgenza. Chiedo dunque formalmente che si discuta allo stesso tempo anche il rinvio della trattanda successiva.

JELMINI G. - La richiesta di rinvio formulata dal collega Bertoli non mi coglie di sorpresa. Non capisco però la proposta di Tullio Righinetti che chiede, fra le righe, di anticipare la fine della legislatura, chiudere i lavori e di andarcene tutti a casa.

Sono contrario al rinvio per le ragioni seguenti:

- il 29 maggio 2006 è stata presentata questa iniziativa che ha il pregio di essere chiara, precisa e di semplice comprensione sia nelle proposte sia nelle motivazioni. Si tratta ora semplicemente di approvare o di respingere l'iniziativa a dipendenza dei propri convincimenti;
- il 12 settembre 2006 il Consiglio di Stato ha presentato un messaggio nel quale afferma, in sintesi, che la proposta Jelmini è buona, ma è meglio parlarne però nel corso della prossima legislatura;
- il 14 settembre 2006 la Commissione speciale Costituzione e diritti politici, contrariamente al Consiglio di Stato, afferma invece che se la proposta è buona va discussa e approvata ora; se invece è sbagliata, va respinta al mittente senza perdere ulteriore tempo. La Commissione, con 10 voti favorevoli e 3 contrari, decide di affrontare l'iniziativa, e il 26 ottobre 2006 la discute nuovamente e lungamente confermando la sua posizione favorevole.

Nel corso di quella seduta, il presidente del PS, dopo aver confermato la sua chiara avversione all'iniziativa, chiede di poter consultare il suo gruppo parlamentare. In quel momento la posizione contraria del gruppo PS è già perfettamente chiara e determinata, con l'eccezione del collega Savoia, che a quel tempo sedeva ancora nei banchi del PS.

La richiesta di consultazione è quindi chiaramente tattica e pretestuosa. Il fine è evidente: innanzitutto sospendiamo l'esame dell'iniziativa Jelmini in Commissione, rinviandola alla prossima legislatura; secondariamente (è la strada che si prende quando non si hanno i numeri in Commissione) respingiamo l'iniziativa, riservandoci la facoltà di chiederne il rinvio nel Plenum. Nel frattempo minacciamo pubblicamente il referendum: non si sa mai che qualcuno abbochi e non ci segua nella richiesta di rinvio.

Sono però curioso di sapere se i socialisti scenderanno in piazza per convincere la gente, soprattutto i giovani, ad opporsi al voto per corrispondenza generalizzato;

- il 16 novembre 2006 la Commissione discute l'iniziativa per la terza volta, mentre l'11 gennaio dell'anno corrente vengono presentati e firmati i rapporti di maggioranza e di minoranza;

- oggi si chiede il rinvio alla prossima legislatura.

Personalmente credo che sia più corretto e dignitoso per il Parlamento affrontare la discussione sugli oggetti all'ordine del giorno, assumendosi le proprie responsabilità, anziché demandarle al prossimo Legislativo. Chiedo quindi di respingere la richiesta di rinvio.

Tuttavia questa richiesta ha buone probabilità di venire accolta; per questo motivo, prima di concludere, vorrei pronunciare una parola che è strettamente legata all'oggetto in discussione. È una parola brutta, quasi una parolaccia, che tutti hanno sulle labbra, soprattutto in questo periodo, ma che solamente pochi osano pronunciare apertamente. La parola è "galoppino". Ve ne do la definizione ufficiale: dicesi "galoppino" la persona che per vivere galoppa, cioè corre su e giù tutto il giorno facendo piccoli servigi a ogni e qualsiasi partito o movimento politico che abbia sede o attività nel Cantone Ticino (ma la parte finale della definizione vale solamente per il Cantone Ticino).

Sono sinonimi di galoppino: factotum liberale radicale, fattorino pipidino, fiduciario socialista, garzone democristiano, portaborse leghista o porta ordini dei Verdi.

Come potete vedere, nessun partito perde o guadagna qualcosa dal voto per corrispondenza generalizzato. Affrontiamo quindi la discussione oggi, pensando agli elettori ticinesi e non ai fantasmi del passato.

BRIVIO N., RELATORE - Intervengo in qualità di relatore sulla richiesta di rinvio formulata dal presidente del partito socialista. Non sono stupito nemmeno io di questa richiesta che non solo era nell'aria, ma era stata abbondantemente preannunciata l'ultima volta che se ne è discusso. Non ho mai nascosto in Commissione di essere favorevole al voto per corrispondenza, neanche da relatore. Ero un sostenitore del voto per corrispondenza – che poi da parlamentare e membro della Commissione ho cercato di introdurre durante il quadriennio trascorso – ancora prima di entrare in Parlamento. Mi sarebbe piaciuto concludere la legislatura ponendo l'ultimo tassello alla riforma del voto e dell'esercizio dei diritti popolari. Sono quindi dispiaciuto che oggi si propone il rinvio perché si è tentato in ogni modo di trovare l'ennesimo compromesso anche su questo tema. Infatti la ragione per cui oggi si chiede il rinvio, ovvero l'entrata in vigore nel 2011, altro non è che il compromesso che si è cercato e si pensava di aver trovato per accontentare tutti. Personalmente non vedo particolari motivi per rinviare a dopo le elezioni l'esame di questa trattanda. Mi auguro di poter sedere ancora in Parlamento ed essere ancora relatore per portare avanti questo tema in cui credo fermamente.

ADOBATI A. - La Commissione ha dedicato molta attenzione a questa iniziativa. I commissari, malgrado siano giunti all'elaborazione di due rapporti, hanno però sempre conservato il dubbio se fosse veramente questo il momento opportuno per proporre agli elettori una modifica che, per ora, non trova ancora sufficiente consenso. Il partito socialista al suo congresso ha preso la decisione, che sicuramente vorrà rispettare, di lanciare un referendum qualora il Gran Consiglio dovesse approvare l'iniziativa. Non mancano certo argomenti per animare l'attuale campagna elettorale; credo sarebbe davvero troppo aggiungere anche la raccolta di firme per un referendum.

Non mi pare il caso inoltre di affrettare decisioni all'inizio del prossimo quadriennio. Chi siederà in Parlamento nella prossima legislatura avrà modo di pronunciarsi su questo tema valutando anche altre argomentazioni. Mi pare quindi ragionevole raccomandare ai colleghi di accogliere la proposta di rinvio nell'interesse della nostra popolazione in un momento in cui l'attenzione delle cittadine e dei cittadini è concentrata su altre questioni.

CELIO F. - Sono contrario alla proposta; ma sono anche contrario a rinviare la discussione alla prossima legislatura. Infatti più le elezioni saranno lontane, più dimenticheremo le controindicazioni che invitano a non percorrere questa via.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Solitamente il Consiglio di Stato non si esprime sulle richieste, sulle procedure e sulle decisioni procedurali. Nel caso specifico devo però rilevare che il Consiglio di Stato nel messaggio in cui si dichiarava tendenzialmente favorevole all'iniziativa invitava comunque il Parlamento a rinviare l'esame dell'oggetto alla primavera del 2008, dopo le elezioni comunali. È del resto quanto ha già detto e ricordato l'iniziativista.

BERTOLI M. - Posso assicurare che da parte nostra non c'è stato nessun gioco tattico. La Commissione ha discusso sui termini entro i quali attuare il progetto se fosse stato approvato. È apparso subito chiaro che per le elezioni 2007 la cosa non era attuabile; da lì è nata la proposta 2009 per il 2011. Durante la discussione all'interno del mio gruppo non c'è stato nessun "escamotage". La nostra preoccupazione era unicamente quella di far chiarezza e sapere come collocarsi nella questione. La proposta è chiara. Noi siamo contrari: ma ciò non vuol dire che non vi siano buoni motivi per discuterne nella prossima legislatura.

La discussione sulla proposta è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, la proposta di rinvio formulata da Manuele Bertoli è accolta con 34 voti favorevoli, 31 contrari e 5 astensioni. L'oggetto torna pertanto in Commissione.

10. INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 31 MAGGIO 1999 PRESENTATA NELLA FORMA ELABORATA DA TULLIO RIGHINETTI E COFIRMATARI "PER UN SISTEMA DI VOTO MAGGIORITARIO IN TICINO"

Messaggio del 25 gennaio 2006 no. 5750

Conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici: si invita il Parlamento a respingere l'iniziativa.

Conclusioni del rapporto di minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici: si invita il Parlamento ad accogliere l'iniziativa.

È aperta la discussione.

LEPORI B., PRESIDENTE - Ricordo che l'iniziativista, Tullio Righinetti, durante il dibattito sul tema concernente l'iniziativa elaborata del 29 maggio 2006 presentata da Giovanni Jelmini per la modifica degli artt. 26 e 32 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (voto per corrispondenza generalizzato) [trattanda no. 9] ha chiesto il rinvio anche dell'oggetto in esame⁸.

Ai sensi dell'art. 75 della LGC/CdS è aperta la discussione sulla proposta di rinvio.

BRIVIO N., CORRELATORE DI MINORANZA - Le ragioni sollevate dal collega Righinetti per questo tema sono le stesse che valevano per la trattanda precedente. Abbiamo rinviato la prima trattanda, per gli stessi motivi va rinviata anche la seconda mostrando la coerenza del Parlamento. Come correlatore, in questo caso, non mi oppongo al rinvio sebbene non ne sia del tutto convinto.

TORRIANI A. - Il collega Righinetti avrebbe dovuto comunicare la sua intenzione alla Commissione, non fosse altro che per una certa serietà di lavoro. È stato convocato, non si è presentato perché impegnato a caccia e oggi chiede il rinvio. Poteva avvisarci prima risparmiandoci l'impegno di un paio di sedute.

GHISLETTA D., CORRELATORE DI MAGGIORANZA - Avevamo preparato gli elementi necessari per avviare una discussione, benché consapevoli che una discussione a ridosso delle elezioni non sarebbe stata proficua. Siamo dunque d'accordo di rinviare l'ultimo punto di una iniziativa che il collega Righinetti aveva presentato nel 1999. Invito pertanto tutti i colleghi a sostenere la proposta di rinvio.

⁸ Vedi pag. 4136.

CELIO F. - Propongo a questo punto di rinviare tutte le trattande, perché per tutte vi è sicuramente qualche aspetto che ne impedisce la discussione in questo momento.

JELMINI G., CORRELATORE DI MAGGIORANZA - Appoggio la proposta del collega Celio perché mi sembra che il Gran Consiglio si stia prendendo gioco dell'elettorato: mi domando perché non concludiamo oggi la legislatura, prepariamo le elezioni ponendo così fine a questo circo. Possiamo trovare una controindicazione per ogni trattanda all'ordine del giorno. Abbiamo due scelte: assumerci seriamente le nostre responsabilità portando a termine gli argomenti sui quali abbiamo lavorato in questi anni oppure chiudere baracca e burattini e andarcene tutti a casa.

DUCRY J. - Sottoscrivo quanto hanno detto i colleghi Celio e Jelmini.

RIGHINETTI T. - Non mi sembra il caso di replicare a osservazioni così banali e non pertinenti con l'oggetto.

La discussione sulla proposta di rinvio è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, la proposta di rinvio è accolta con 35 voti favorevoli, 30 contrari e 7 astensioni.

11. INIZIATIVA PARLAMENTARE DELL'8 MAGGIO 2006 PRESENTATA NELLA FORMA ELABORATA DA ALESSANDRO TORRIANI E COFIRMATARI PER LA MODIFICA DELL'ART. 121 CPV. 4 DELLA LEGGE SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI POLITICI (RACCOLTA DELLE FIRME)

Messaggio dell' 11 luglio 2006 no. 5814

Conclusioni del rapporto della Commissione speciale Costituzione e diritti politici: si chiede al Parlamento di accogliere l'iniziativa.

È aperta la discussione.

TORRIANI A. - Il Consiglio di Stato sostiene che è facoltà del singolo Comune decidere se prelevare o meno una tassa per occupazione del suolo pubblico (tassa di cancelleria); ciò induce tuttavia a confondere la tassa di cancelleria con la tassa di occupazione del suolo pubblico sino a ravvisare con questa modifica un'ingerenza del Cantone in materia di competenza comunale.

È corretto porre dei limiti in materia di diritti popolari: tuttavia anche la Commissione concorda nel dire che è sbagliato esigere una tassa per occupazione del suolo pubblico

nel caso di raccolta di firme. Si tratta casomai di precisare ancora meglio che l'esenzione deve concernere unicamente la raccolta di firme nell'ambito dell'esercizio dei diritti popolari (referendum, iniziative, petizioni).

Si tratta di garantire un trattamento univoco nel Cantone in questa materia, attuabile con una norma cantonale che imponga ai Comuni di non prelevare una tassa di cancelleria in simili casi. Questa tassa, anche se di cancelleria, limita i diritti popolari.

D'altronde, un conto è raccogliere firme per un oggetto di interesse comunale e in tal caso è il Comune a decidere se applicare o meno la tassa; un altro è la raccolta di firme per un oggetto di interesse cantonale dove tutti i Comuni, non solo Lugano, potrebbero prelevare la tassa per occupazione del suolo pubblico. Questo non mi va bene.

Si dice che il postulato dell'iniziativa sarebbe in contrasto con il principio dell'autonomia comunale; anzi potrebbe essere considerato un'ingerenza nell'autonomia comunale.

Personalmente escludo questa ipotesi. Sicuramente non quando la raccolta delle firme riguarda oggetti di natura cantonale poiché in questo ambito il trattamento dovrebbe essere uguale per tutti.

D'altronde il principio dell'autonomia comunale ha un suo valore e va rispettato. Qui però si sta parlando dell'esercizio dei diritti politici: mi sorprende che per esercitare questi diritti si arrivi a porre ostacoli quale il balzello di una tassa di cancelleria.

La decisione del Comune di Lugano di esigere una tassa di cancelleria di fr. 30.- per potere procedere alla raccolta di firme ha posto un problema di principio sul quale dobbiamo discutere tanto più che potrebbe essere seguita da altri Comuni.

Non si confonda la gestione del territorio con il diritto e la facoltà di raccogliere delle firme. È inoltre auspicabile che nel Cantone ci sia un'uniformità in materia. Lugano è l'unico Comune che preleva questa tassa. Si sostenga dunque l'iniziativa evitando così che altri Comuni seguano questo esempio.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Il Consiglio di Stato, nella sua presa di posizione dell'11 luglio 2006 (messaggio no. 5814), preso atto anche di una sentenza del Tribunale amministrativo che rendeva possibile e legale il prelievo di una tassa per la posa di bancarelle, ha ritenuto di esprimere un parere contrario all'iniziativa nel segno dell'autonomia comunale. Aggiungo però che qualora il Parlamento dovesse condividere le conclusioni della Commissione il Consiglio di Stato non avrà difficoltà a dare la propria adesione. L'argomento principale era per noi quello dell'autonomia comunale.

La discussione è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 50 voti favorevoli, un contrario e 2 astensioni.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 48 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni.

L'adesione del Consiglio di Stato è recata dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni.

**12. MOZIONE DEL 15 DICEMBRE 2004 PRESENTATA DA FABIO REGAZZI
"MODIFICA DELLA COSTITUZIONE CANTONALE (AUMENTO DELLA DURATA
DELLE CARICHE POLITICHE CANTONALI)"**

Messaggio del 7 giugno 2006 no. 5802

Conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici: invito al Parlamento ad accogliere la mozione.

Conclusioni del rapporto di minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici: invito al Parlamento a respingere la mozione.

È aperta la discussione.

REGAZZI F. - L'accresciuta complessità dei problemi, la litigiosità sempre più marcata delle forze politiche, i processi decisionali sempre più lunghi, fanno sì che il quadriennio di una legislatura, come impropriamente viene chiamato, dura in realtà due anni. Infatti il primo anno della legislatura va perso per avviare i meccanismi piuttosto farraginosi del Parlamento e dar tempo alle Commissioni di trovare l'amalgama e il giusto ritmo. Per contro l'ultimo anno è condizionato pesantemente dalla campagna elettorale, con temi che rimangono nei cassetti o sono rinviati perché nessuno ha interesse di affrontarli nell'imminenza del rinnovo dei poteri politici. Ne abbiamo avuto un esempio poco fa quando il presidente del PS Bertoli, guarda caso relatore del rapporto di minoranza contrario alla mozione, ha invitato con successo il Gran Consiglio a rinviare alcuni temi, invocando la difficoltà di dibatterli a ridosso delle elezioni. Il rapporto di minoranza ha definito la proposta di allungare la legislatura di un anno inopportuna e inutile. È una valutazione superficiale, per non dire pretestuosa, tanto più che la questione non riveste a mio avviso alcun carattere ideologico. La proposta infatti vuole unicamente migliorare l'efficacia del processo legislativo. A questo riguardo credo di poter ragionevolmente affermare che potendo disporre di un anno supplementare, la capacità decisionale del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio ne trarrebbe un indubbio beneficio. Lo stesso Consiglio di Stato è giunto a questa conclusione nel suo rapporto sulla mozione, riconoscendo che «*l'estensione delle cariche può fornire un contributo alla governabilità del Paese, prolungando il periodo in cui i membri del Parlamento e del Governo possono dedicarsi alle attività per le quali sono stati eletti senza dover pensare alla campagna elettorale e agevolandoli nel portare a termine progetti importanti nel corso della medesima legislatura*».

La legislatura di cinque anni è peraltro conosciuta in parecchie Nazioni europee, mentre è interessante constatare che Cantoni come Friburgo e Vaud, che hanno di recente adottato una nuova Costituzione, abbiano optato per una durata quinquennale delle cariche.

Da questo punto di vista, pur nella consapevolezza che l'aumento della durata della legislatura non è, e non può essere, la panacea di tutti i mali che affliggono la nostra democrazia, contribuisce senza dubbio a meglio soddisfare le esigenze di una moderna e più efficace gestione della cosa pubblica.

Per quanto attiene le cariche comunali concordo con le conclusioni a cui sono giunti il Consiglio di Stato e la maggioranza della Commissione, che suggeriscono di estendere la

durata quinquennale anche ai Municipi e ai Consigli comunali. Le motivazioni che giustificano questa modifica a livello cantonale devono valere per analogia anche per i Comuni.

Rilevo infine un aspetto di grande attualità di questi tempi. Il fatto che la tenuta delle elezioni ricorrerebbe ogni cinque anni anziché ogni quattro comporterà un risparmio finanziario di cui beneficiranno sia il Cantone che i Comuni. Ricordiamoci che le elezioni cantonali del 2003 costarono circa fr. 750'000.-.

Per queste ragioni sono convinto che l'estensione della durata delle cariche politiche avrà delle ripercussioni positive per la governabilità del Cantone e che non vi sono delle controindicazioni particolari. In ogni caso questa innovazione, se accolta, dovrà essere sottoposta a votazione popolare: l'ultima parola spetta alle cittadine e ai cittadini ticinesi. Vi invito pertanto a sostenere il rapporto di maggioranza della Commissione Costituzione e diritti politici.

DELL'AMBROGIO M. - Come ha detto giustamente il collega Regazzi, per fortuna la decisione sulla durata della carica di Governo e Parlamento non compete a noi ma ai cittadini. I cittadini che decidono di mutare la Costituzione devono però poter disporre di un testo costituzionale completo e, come vuole la prassi, anche adeguatamente commentato. Noi ora stiamo discutendo sulla base di una mozione, che formalmente è l'atto legislativo sbagliato perché la mozione riguarda oggetti di competenza del Governo, presentata con una proposta elaborata. In calce alla mozione infatti c'è la proposta del nuovo articolo della Costituzione che tuttavia non è completo: qualora il popolo accettasse la modifica costituzionale non si sa quando e con quali modalità entrerà in vigore la nuova norma, non si sa se la stessa norma vada estesa anche ai Comuni, eccetera. Per queste ragioni formali oggi non siamo sicuramente in grado di approvare un testo; al massimo possiamo discutere il principio.

In realtà la mozione Regazzi andava presentata nella forma dell'iniziativa generica come enunciazione di un principio. Una volta discusso il principio vale a dire, in questo caso, il prolungamento della legislatura da quattro a cinque anni, il Governo presenterà un messaggio con un testo completo e commentato di modifica della Costituzione sul quale ci si chinerà la prossima legislatura sottoponendo eventualmente la proposta al popolo.

Il mio intervento quindi non riguarda tanto il merito, ma vuole chiarire un aspetto procedurale. Vorrei che il Presidente chiarisse subito che oggi discutiamo il principio e non un articolo della Costituzione.

GHISLETTA D. - Il rapporto di minoranza si sofferma ampiamente sui motivi che escludono per il nostro Cantone, anche per una giusta ripartizione del ritmo delle votazioni, l'accettazione della mozione che tra l'altro presenta i difetti formali sottolineati dal capogruppo liberale.

Faccio comunque una considerazione sulle date delle votazioni.

Attualmente votiamo ogni quattro anni: in primavera per il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato, in autunno per il rinnovo delle cariche federali e nella primavera successiva per l'elezione dei Municipi e dei Consigli comunali. Il biennio elettorale va dunque da primavera a primavera.

Ora però si è molto preveggenti; si vogliono affrontare argomenti che avranno effetti tra parecchio nel tempo, nel 2016-2017. Infatti se la modifica entrerà in vigore nel 2011 le elezioni comunali avranno luogo nel 2012. Si parla di cose che potrebbero accadere, se il

popolo sarà d'accordo, tra dieci anni. Mi sembra una preveggenza eccessiva quando vi sono altri problemi che vorrebbero una soluzione immediata, ma che purtroppo non vengono affrontati.

Se la proposta venisse accettata avremmo dal 2015 al 2017 tre anni elettorali successivi: nel 2015 si terranno le elezioni federali, nel 2016 quelle cantonali e nel 2017 le elezioni comunali. Negli anni successivi addirittura, dal 2019 al 2027, con questo sistema si avrebbero sette anni successivi di elezioni. È un sistema che non facilita certo l'attenzione alla politica. Sappiamo infatti che tutti i Cantoni e i Comuni che hanno adottato questo sistema mostrano un livello di partecipazione alle elezioni cantonali e comunali piuttosto basso.

CANONICA G. - Condivido il rapporto di minoranza del collega Bertoli unicamente nella sua conclusione, quando dice che la durata delle nomine politiche non è la questione più importante che deve preoccupare il Cantone.

Non è vero inoltre che non si è mai discusso della questione. Ricordo che una ventina d'anni fa si aprì un dibattito sulla stampa al quale partecipai anch'io scrivendo un articolo. Si trattò allora di un dibattito puramente accademico, rimasto senza seguito in sede istituzionale. Tuttavia non è per questo motivo che dobbiamo respingere la mozione Regazzi. Se dovessi pormi in un'ottica democraticista liberale, dovrei sostenere che bisogna chiamare l'elettorato alle urne ancor più frequentemente, magari ogni due o tre anni, come si faceva ancora qualche tempo fa nei Grigioni. Personalmente non ritengo che il momento più importante per la democrazia sia quello elettorale. Come dice il premio Nobel Amartya Sen, penso anch'io che il fondamento della democrazia stia in quanto accade fra un'elezione e l'altra: nelle modalità in cui si svolge il dibattito politico, nello spazio di intervento lasciato all'elettorato, ad esempio con iniziative e referendum, nel riconoscimento del ruolo delle minoranze, nell'importanza che la società civile deve assumere in relazione ai partiti e alle istituzioni politiche. Portare la legislatura a cinque anni può facilitare l'esercizio della democrazia di base che oggi invece, per due anni su quattro, viene coartata da una campagna elettorale interminabile e sfrenata che, contrariamente a quanto dice il collega Bertoli, non occupa il solo anno elettorale ma comincia già l'anno prima.

Un altro argomento a favore della mozione Regazzi è quello citato al termine del rapporto di minoranza. L'anno elettorale da aprile ad aprile sarà anche una tradizione consolidata, ma per chiunque sia attivo nei partiti o nelle istituzioni, si tratta di un doppio "annus horribilis". È un biennio di campagna elettorale, di ricerca dei candidati, di stesura dei programmi destinati perlopiù a rimanere sulla carta, di polemiche strumentali che bloccano ogni discussione politica seria e trasformano ogni proposta meditata dal Governo o dai partiti in propaganda.

Siamo dunque favorevoli alla mozione Regazzi, anche se non propriamente per i motivi che figurano nel rapporto di maggioranza. Do la priorità alla democrazia piuttosto che alla governabilità che non dipende certo dalla durata della legislatura, ma dall'intelligenza e dalla democraticità dei governanti. Anche la lentezza del processo decisionale non dipende dalla durata della legislatura, quanto dagli ostacoli che gli interessi di parte frappongono al normale svolgimento della vita democratica.

Il passaggio a una legislatura di cinque anni può dunque rivelarsi positivo, anche se non sarà tale da risolvere tutti i problemi politici del Cantone.

Quanto all'applicazione della stessa misura ai Comuni sono possibilista, ma non la ritengo indispensabile. Infatti il Comune è un'istituzione diversa, con esigenze differenti; nulla

impone un parallelismo temporale delle rispettive legislature. Il fatto che i tempi elettorali non rispondano più a una scaletta regolare, in particolare fra Cantone e Confederazione, non crea alcun inconveniente. Le elezioni federali avranno luogo in anni diversi da quelle cantonali salvo, se ho calcolato correttamente, ogni 25 anni quando torneranno a coincidere. La campagna elettorale federale, che oggi in Ticino assume un'importanza ridotta rispetto alla precedente campagna cantonale e alla successiva campagna comunale, godrebbe di maggiore attenzione e apparirebbe forse quella politicamente più importante per la popolazione, come d'altronde dovrebbe essere.

I Verdi voteranno dunque il rapporto di maggioranza del collega Torriani.

PEDRAZZINI A. - Dapprima mi riferisco all'aspetto matematico sollevato dal deputato Ghisletta e anche da Giorgio Canonica. Non ho fatto alcun esame comparato a lunga distanza, ma capiamo tutti che se andiamo a votare nel Cantone e nei Comuni ogni cinque anni, saremo chiamati alle urne meno spesso che se si votasse ogni quattro anni. Da questo punto di vista la scelta appare giustificata.

Concordo con le contestazioni formali sollevate dal deputato Dell'Ambrogio. Noi oggi possiamo unicamente dare un segnale politico al Governo. Tra l'altro, come sottolinea il messaggio, l'accettazione del testo sottopostoci dal deputato Regazzi comporta la modifica di un'altra serie di articoli costituzionali. Non si potrà quindi andare davanti al popolo puramente e semplicemente con il testo sottopostoci.

Vengo ora al merito del problema. Siamo tutti d'accordo che la durata del periodo durante il quale il Governo, il Gran Consiglio, il Municipio e il Consiglio comunale restano in carica non è un tema che impedisce ai cittadini ticinesi di dormire. È per questa ragione probabilmente, lo dico al relatore di minoranza, che il tema non è stato oggetto di polemiche in occasione della revisione della Costituzione cantonale e federale. La mozione si limita a chiedere di prolungare il periodo di carica, ciò che non susciterà troppe discussioni. In altri Cantoni si è andati ben oltre. Nel Canton Vaud, ad esempio, si è deciso che il presidente del Governo resti in carica durante i cinque anni, ciò che gli permette di assumere un peso politico analogo, ad esempio, a quello del Sindaco di Lugano. In altri Cantoni, ad esempio in Vallese, ci deve essere una rappresentanza regionale in seno all'Esecutivo: ciò potrebbe voler dire che in Ticino non ci dovrebbero essere più di tre Consiglieri di Stato domiciliati a Lugano. La proposta Regazzi non contiene nemmeno l'idea, concretizzata da alcuni, secondo cui uno dei due Consiglieri agli Stati deve essere Consigliere di Stato. È una scelta che sovraccarica il Consigliere di lavoro, ma che però permette al Cantone di conoscere la politica federale prima che essa venga completamente elaborata. In verità non sono temi che appassiano i nostri concittadini. Sono andato a leggermi la discussione avvenuta nel Parlamento vodese per conoscere le ragioni addotte pro e contro questo articolo costituzionale. Ebbene i contrari avevano sollevato grossomodo gli stessi argomenti che abbiamo sentito poc'anzi. Si tratta di una scelta inopportuna e inutile perché contrasta una tradizione consolidata, perché stravolge il parallelismo con le elezioni federali e perché la regola dei quattro anni, in realtà, ha dimostrato di funzionare bene.

I favorevoli invece insistono sul fatto che la situazione attuale blocca lo sviluppo dei progetti, paralizza e snatura la politica, in particolare durante l'ultimo anno della legislatura, perché invece di guardare unicamente al bene del Paese ci si preoccupa del potenziale ristorno elettorale.

Sui rinvii è già stato detto a sufficienza. È certo che se le elezioni fossero state previste fra dodici mesi oggi avremmo affrontato tanto il tema del maggioritario quanto quello della distribuzione del materiale di voto a casa per le elezioni.

Aggiungo, fondandomi sulla mia esperienza personale in Parlamento e, soprattutto, in Governo, che in cinque anni si potrebbe osare di più, programmando cose, magari anche impopolari, che altrimenti si rinvierebbero ulteriormente con la scusa che è sempre troppo presto.

Infine l'esistenza nella nostra Costituzione della possibilità di revoca del Governo se si dimostrasse inefficiente e troppo litigioso (misura che mi auguro possa essere adottata anche per i Municipi, così come previsto nella prossima trattanda) relativizza i rischi che si possono correre prolungando la durata del mandato politico.

A nome del gruppo PPD dò quindi l'adesione alla proposta contenuta nel rapporto di maggioranza.

JELMINI G. - Avevo firmato il rapporto di minoranza nella convinzione che quattro anni di legislatura fossero sufficienti, tra le altre cose, anche per discutere un'iniziativa sul voto per corrispondenza generalizzato e un'iniziativa parlamentare sul sistema elettorale proposta lo scorso millennio, precisamente il 31 maggio 1999. Oggi in quest'aula ho capito perfettamente che per decidere queste modifiche, ahimè, quattro anni non sono sufficienti. Mi vedo quindi costretto a sostenere la proposta del collega e amico Fabio Regazzi aderendo al rapporto di maggioranza.

BRIVIO N. - Quattro anni non sono stati sufficienti per concludere la riforma dei diritti popolari relativi al sistema di voto per corrispondenza; tuttavia non è escluso che in cinque anni si poteva magari ottenere qualcosa in più: per questo sostengo la proposta del collega Regazzi. La Commissione ha esaminato il problema delle coincidenze degli anni elettorali allestendo una proiezione per i prossimi 25 anni che non ha mostrato niente di particolarmente drammatico come pare invece affermare il collega Dario Ghisletta. Riconfermo quindi la mia firma apposta in calce al rapporto di maggioranza che vi invito ad approvare. Pur condividendo gli aspetti formali sollevati dal mio capogruppo vi invito a far sì che a breve termine la durata della legislatura possa essere portata da quattro a cinque anni.

CELIO F. - Le proiezioni del collega Dario Ghisletta sugli anni elettorali mi hanno fatto ricordare un documento risalente attorno al 1560, visto a un'esposizione in occasione dei 200 anni dell'indipendenza cantonale, in cui si raffigurava il turno di occupazione dei baliaggi da parte dei Landfogti dei vari Cantoni fino al 2000. Non spingiamoci così in là. La proposta mi sembra chiara: se ci saranno le elezioni ogni cinque anni si voterà meno spesso, ciò che non è un male. I motivi contenuti nel rapporto di maggioranza mi sembrano validi. Ha ragione il collega Canonica quando osserva che se le elezioni federali potessero uscire, una volta tanto, dall'ombra di quelle cantonali ne guadagnerebbe il dibattito attorno ai problemi della Confederazione. Personalmente aderisco al rapporto di maggioranza. Se per ragioni formali il rapporto non può essere accettato, lo si rinvii al Governo perché elabori un articolo più dettagliato: non si interrompa però la discussione per dei semplici calcoli temporali.

CAVALLI F. - Condivido le conclusioni del rapporto di minoranza che sottolinea che questo tema non costituisce un problema reale. I cittadini ticinesi non sono certo ossessionati dal fatto che le legislature debbano durare quattro o cinque anni.

Aggiungo una considerazione personale, un po' estemporanea, a sostegno del ritmo dei quattro anni che, contrariamente agli altri, ha una componente naturale o, meglio, cosmica. La sfasatura di un quarto di giorno nella durata della rivoluzione attorno al sole termina il ciclo quadriennale negli anni bisestili. Già le antiche civiltà organizzavano talune loro attività sociali, economiche e culturali con un ritmo di quattro anni. Pensiamo alle olimpiadi dell'antica Grecia riprese anche in epoca moderna con lo stesso ritmo. Sostengo quindi il mantenimento del ritmo quadriennale e, dunque, il rapporto di minoranza oltre che per le ragioni politiche già espresse da altri colleghi, anche per delle ragioni naturali e astronomiche.

SALVADÈ G. - Ero contrario alla mozione Regazzi perché riguardava solo l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato causando un'interferenza con le elezioni comunali. Il rapporto del collega Torriani invece accenna al problema della simultaneità. Chiedo che mi si garantisca che questa proposta valga anche per i Comuni: se ciò sarà il caso accetterò il rapporto di maggioranza. Se invece la modifica riguarderà soltanto il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato confermo il mio parere negativo. Attendo dunque che si confermi in maniera vincolante quanto è segnalato nel rapporto Torriani.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Intervengo innanzitutto sul carattere giuridico della decisione che siete chiamati ad adottare in riferimento alle opportune considerazioni espresse dal capogruppo liberale Mauro Dell'Ambrogio. A nostro parere si tratta di una decisione di principio. Quella presentata non è un'iniziativa parlamentare né tantomeno un'iniziativa parlamentare elaborata che ha uno sbocco immediato in una votazione popolare. È una decisione di indirizzo. Ha ragione il deputato Dell'Ambrogio nel dire che sarebbe stato più opportuno utilizzare lo strumento dell'iniziativa parlamentare nella forma elaborata o nella forma generica. D'altro canto anche la mozione può sottoporre al Parlamento una decisione di principio. Per questo il Consiglio di Stato ha auspicato che prima di trarre le debite conseguenze sulla mozione vi fosse questa discussione parlamentare. Nel caso in cui il Parlamento esprimesse un sì di principio alla proposta Regazzi, è evidente che il Consiglio di Stato non è giuridicamente vincolato a presentare un messaggio come lo sarebbe stato nel caso in cui il Parlamento avesse approvato un'iniziativa parlamentare generica. Ritengo però che politicamente sussistono gli estremi per indurre il Governo a chinarsi sulla problematica e a elaborare un progetto di messaggio. Tale progetto dovrà mirare a una modifica della Costituzione che, come ha detto il deputato Salvadè (ma lo dice anche il nostro breve messaggio) non potrà riferirsi unicamente alle elezioni cantonali. Bisognerà proporre un allungamento di un anno della legislatura anche nei Comuni. Il messaggio dovrà dare inoltre delle indicazioni sulle conseguenze legislative di queste riforme costituzionali. Il vostro sì di oggi è un'approvazione di principio per indurre un processo che potrà trovare conferma o smentita da parte del Parlamento in una fase successiva. Il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente sul principio della riforma. Riteniamo infatti che la proposta, pur non essendo la panacea dei mali riscontrati in questi anni nella gestione del Paese, sia comunque un passo nella giusta direzione che consente verosimilmente di allungare il periodo all'interno del quale un Governo e un Parlamento possono lavorare senza essere

eccessivamente condizionati da preoccupazioni elettorali, anche se si tratta di preoccupazioni importanti e legittime. Pensiamo dunque sia buona cosa prolungare di un anno la legislatura senza compromettere le preoccupazioni di un ritorno regolare alle urne per verificare la legittimità democratica dell'azione di un Governo e di un Parlamento.

Ho discusso a più riprese con i colleghi dei Cantoni Vaud e Friburgo che conoscono già questa situazione: essi si dicono assolutamente contenti delle conseguenze del prolungamento della legislatura cantonale e di conseguenza anche di quella comunale.

Vi invito, a nome del Consiglio di Stato, a voler appoggiare questa indicazione di principio. Discuteremo in seguito nei dettagli le modalità di applicazione e le modifiche costituzionali necessarie che, ripeto, non potranno limitarsi al solo piano cantonale ma dovranno estendersi anche a quello comunale.

BERTOLI M., RELATORE DI MINORANZA - La questione sottopostaci legittimamente dalla mozione non costituisce un reale problema. Infatti, a parte l'atto parlamentare del collega Regazzi, non ha mai suscitato discussioni né sulla stampa, né in occasione dell'ultima decisione parlamentare e popolare sulla Costituzione cantonale, che risale solo a qualche anno fa, e neppure in altre occasioni.

Siccome stiamo parlando di una modifica costituzionale, che dovrà comunque passare al vaglio popolare qualora in quest'aula, a seguito del messaggio di cui parlava prima il presidente del Governo, si dovesse raggiungere una maggioranza favorevole al principio della modifica, in quel momento bisognerà convincere gli elettori della necessità di questo cambiamento.

Non si cambia una Costituzione per sfizio. La si cambia per correggere un errore o per aggiornare necessariamente una situazione ormai sorpassata sostenuti da buoni e fondati motivi.

Quali sarebbero allora i buoni e fondati motivi di questa riforma? Motivi di ordine finanziario, collega Regazzi, non ve ne sono. Matematicamente risparmieremo un'elezione ogni vent'anni. Un'elezione costa fr. 750'000.- che, divisi per venti, danno una spesa di fr. 37'500.- all'anno. Credo che un Cantone che presenta 2.5 miliardi di uscite all'anno in nome della democrazia possa certamente permettersi una spesa di questa entità. Un argomento di maggior peso potrebbe essere quello di sostenere che in una legislatura di cinque anni si governa meglio. Personalmente dubito che il nostro Consiglio di Stato avrebbe governato meglio rimanendo in carica un anno in più: la sua efficacia non sarebbe stata né migliore né peggiore. Più inquietante è l'argomento secondo cui Governo e Parlamento dopo tre anni si fermano per paura delle elezioni. Poco fa abbiamo rinviato una decisione operativa dal 2011: solamente in quella data si potrà valutare se il rinvio è stato determinante.

Non condivido l'opinione secondo cui Governo e Parlamento si limitano a governare per soli tre anni: al contrario le decisioni incisive, popolari o impopolari, devono essere prese tempestivamente. Allungare la legislatura per governare meglio significa accettare l'idea che Governo e Parlamento non sono in grado di gestire quattro anni di esercizio del potere, significa avere paura di sé stessi chiedendo alla popolazione di decidere su questa importante questione.

La verifica democratica di una classe politica non è una bazzecola; non la si può liquidare semplicemente per una questione finanziaria. La verifica elettorale quadriennale è conosciuta in Svizzera nella maggioranza dei Cantoni, è prevista a livello federale ed è adottata anche in molte altre Nazioni. Non vedo argomenti sufficienti per affrontare oggi tale questione. Chiedo dunque di lasciare le cose come stanno.

Ricordo che i Cantoni Vaud e Friburgo hanno un sistema maggioritario per l'elezione del Consiglio di Stato che prevede tra l'altro, in caso di vacanza di un posto, l'elezione complementare. È dunque possibile che il popolo sia chiamato a votare più spesso che non da noi con il sistema proporzionale. Vogliamo davvero chiamare in causa la popolazione su una questione che oltretutto scompagina il nostro sistema elettorale sperimentato ormai da duecento anni e che prevede prima le elezioni cantonali poi quelle federali e infine quelle comunali? Concordo invece con il collega Canonica nel dire che le elezioni cantonali di aprile rischiano di mettere un po' in ombra le elezioni federali. Se vogliamo ovviare a questo inconveniente troviamo semmai una nuova data per le elezioni cantonali. Non c'è però ragione di modificare il sistema che vede ogni quattro anni la verifica democratica della rappresentanza dei ticinesi nelle istituzioni cantonali, federali e comunali. Personalmente ritengo cosa sana e positiva verificare democraticamente ogni quattro anni la rappresentatività dei cittadini e delle cittadine che, spero, respingeranno questa modifica costituzionale.

TORRIANI A., RELATORE DI MAGGIORANZA - La Commissione, lo scorso 31 agosto, forse in un momento di euforia, ha accolto la proposta di aumentare la durata delle cariche politiche cantonali da quattro a cinque anni con 10 voti favorevoli, 3 contrari e un astenuto.

La Commissione, dopo una consultazione nei vari gruppi, è ritornata sull'argomento in una seduta successiva dove sono emerse alcune perplessità da parte della sinistra. Il collega Bertoli ha illustrato queste perplessità in un rapporto di minoranza che è stato sottoscritto dalla sinistra e da due altri deputati (Jelmini per il PPD e Lotti per il PLRT). Gli altri commissari hanno invece mantenuto la loro posizione sottoscrivendo il rapporto di maggioranza.

Come già più volte ripetuto, l'estensione della durata delle cariche politiche cantonali e comunali da quattro a cinque anni fornirebbe un contributo alla governabilità del Paese: Parlamento e Governo potrebbero dedicarsi maggiormente alle attività per le quali sono stati eletti senza dover pensare alla campagna elettorale riducendo anche i costi per l'organizzazione delle elezioni.

Quali sono le argomentazioni che non fanno l'unanimità?

Il relatore di minoranza adduce dapprima a problemi di carattere organizzativo: con la scadenza quinquennale vi sarebbero periodi elettorali che si accavallano, con grossi affollamenti di momenti elettorali.

Rispondo che la regola dei cinque anni si dovrebbe applicare a tutte le elezioni tranne che a quella del Consiglio nazionale che, a differenza del Consiglio degli Stati, non dipende dal Cantone. Inoltre se si dovesse cambiare il periodo di nomina, andrebbero mutati pure altri articoli della Costituzione, in particolare la norma sulla revoca del Governo.

Questa soluzione inoltre favorirebbe soprattutto il lavoro degli Esecutivi, visto che i nuovi eletti impiegano a volte anche due anni per inserirsi nelle rispettive compagini e capirne il funzionamento.

Il collega Dario Ghisletta ritiene che se un politico non riesce a lavorare concretamente e inserirsi in due anni, non ci riuscirà neanche in quattro e nemmeno in cinque; inoltre non vede cosa potrebbe portare di positivo al Cantone e ai Comuni la modifica costituzionale auspicata.

La mia risposta è che la modifica proposta è, al contrario, importante e utile per gli Esecutivi. In una legislatura di cinque anni, nel secondo, nel terzo e nel quarto anno si può ancora lavorare molto e bene: oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione.

Vi sarebbe inoltre un risparmio finanziario, seppur contenuto. Ogni elezione costa al Cantone almeno fr. 750'000.-, senza contare le spese a carico dei Comuni. I Cantoni che, con una modifica costituzionale, hanno portato da quattro a cinque anni il periodo di nomina delle cariche politiche, si sono mostrati soddisfatti; nessuno ha fatto marcia indietro.

Lo stesso collega Dario Ghisletta ammette che una legislatura più lunga permetterebbe agli Esecutivi di disporre di più tempo per il loro lavoro e che vi sarebbe un effettivo risparmio nelle spese elettorali.

Dario Ghisletta sostiene anche che non è opportuno procedere a modifiche di questo genere in periodi di campagna elettorale come quello attuale e che sarebbe opportuno posticipare la discussione sull'oggetto a dopo le elezioni.

A mio parere il tema non ha una valenza tale da giustificare il rinvio. Del resto ricordo il lungo iter che ha portato alla presentazione di questo atto parlamentare:

- iniziativa elaborata del 10 marzo 2003 di Filippo Gianoni e Fabio Regazzi per l'aumento della durata delle cariche politiche cantonali e del periodo di nomina dei Magistrati (con la modificazione degli artt. 52 e 81 cpv. 1 della Costituzione);
- rapporto parziale del 25 novembre 2004 della Commissione Costituzione e diritti politici (CDP) – relatori: Andrea Giudici e Alessandro Torrioni – favorevole all'aumento a dieci anni del periodo di nomina dei Magistrati (modifica art. 81 cpv. 1 della Costituzione);
- rapporto parziale del 25 novembre 2004 della maggioranza della Commissione CDP – relatore Manuele Bertoli – contrario all'aumento a cinque anni delle cariche cantonali e comunali (modifica artt. 18 cpv. 1 e 52 della Costituzione);
- rapporto parziale del 25 novembre 2004 della minoranza della Commissione CDP – relatori: Andrea Giudici e Alessandro Torrioni – favorevole all'aumento a cinque anni delle cariche cantonali e comunali (modificazione artt. 18 cpv. 1 e 52 della Costituzione);
- accoglimento da parte del Gran Consiglio il 16 dicembre 2004 della modifica dell'art. 81 cpv. 1 della Costituzione (aumento a dieci anni del periodo di nomina dei Magistrati);
- il Gran Consiglio prende atto del 16 dicembre 2004 della decisione di Fabio Regazzi di trasformare in mozione la parte della sua iniziativa del 10 marzo 2003 concernente l'aumento della durata delle cariche politiche cantonali (art. 52 Costituzione cantonale).

Il Consiglio di Stato nel messaggio no. 5802 del 7 giugno 2006 ha assunto una posizione favorevole all'atto parlamentare. Se questo principio venisse accolto spetterà al Consiglio di Stato dunque licenziare un messaggio in questo senso.

Concludo invitandovi ad aderire con spirito innovativo al principio del messaggio governativo.

GHISLETTA D. - Intervengo brevemente anche se non è mia abitudine replicare. Innanzitutto non ho fatto nessuna proiezione, ma mi sono limitato a citare alcune date. Ho semplicemente detto che vedremo i primi effetti della decisione che prenderemo oggi nell'ottobre del 2015, quando ci saranno le elezioni federali di cui non possiamo modificare la data. L'anno successivo, tra nove anni quindi, vedremo il primo effetto sul piano cantonale.

Secondariamente ho citato quello che avverrà quattro, rispettivamente cinque anni dopo, ricordando che tra il 2019 e il 2027 si terranno sette elezioni. Le ragioni che portano a

osteggiare la mozione Regazzi sono certamente più importanti del mio esposto sulle date. Detto questo non fatemi passare per l'estrattore dei numeri del lotto.

REGAZZI F. - Mi astengo dal replicare nel merito. Il dibattito è stato molto chiaro e ha permesso di conoscere le differenti posizioni. Il collega Torriani ha già spiegato molto bene perché il mio atto parlamentare, che originariamente era un'iniziativa parlamentare elaborata, è stato trasformato in mozione. Ha ragione Dell'Ambrogio nel dire che oggi votiamo solo il principio; spetterà poi al Consiglio di Stato presentare, nella prossima legislatura, una proposta più articolata e organica che includa anche il discorso legato ai Comuni e altre eventuali modifiche tese a migliorare la gestione della cosa pubblica.

PEDRAZZINI A. - Aggiungo solo un'informazione di carattere generale. Ha ragione il collega Bertoli nel ricordare che la Costituzione non è una cosa alla quale si possono apportare modifiche ogni tre settimane. Vi rendo però attenti su un fatto: quando si vuole operare una revisione totale della Costituzione, per avere qualche chance di accoglimento bisogna lasciar perdere tutta una serie di temi scabrosi (penso alla questione legata alla dicitura "nel nome del Signore", al tema del sistema proporzionale o maggioritario, alla durata delle cariche politiche, eccetera) per non correre il rischio di dover riporre il testo nel cassetto. È per questo che una volta adottato il testo base non è reato, in seconda battuta, modificarne certi aspetti.

BERTOLI M., RELATORE DI MINORANZA - Collega Pedrazzini, nessuno ha sostenuto che modificare la Costituzione sia reato. Mi sono limitato a dire che è legittimo fare questa proposta; per questo la stiamo discutendo. Gli esempi che lei ha portato dimostrano però quanto sia vera la mia tesi. Si è discusso a lungo in quest'aula e fuori sulla questione del "nome del Signore", sulla questione del maggioritario; ma non si è discusso sulla questione del prolungamento della legislatura, se non all'interno della Commissione dei diritti politici a seguito dell'atto parlamentare. Questo è un fatto oggettivo da tenere presente.

MELLINI E. N. - Il tema in discussione non è di fondamentale importanza. I motivi a favore o contro la proposta si equivalgono.

Mi fa sorridere l'affermazione secondo cui in cinque anni il Governo potrebbe governare meglio di quanto non faccia in quattro. Il Governo governa bene se durante quattro anni o cinque anni può lavorare in tranquillità. Se è litigioso ha solo un anno in più per accapigliarsi. Personalmente dunque mi asterrò dal voto.

BERETTA PICCOLI F. - Il partito del lavoro, in contrapposizione al partito socialista, appoggia il rapporto di maggioranza.

La discussione è dichiarata chiusa.

Messe ai voti, le conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sono accolte con 45 voti favorevoli, 29 contrari e 3 astensioni. La mozione è pertanto accolta.

13. INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 23 GENNAIO 2006 PRESENTATA NELLA FORMA GENERICA DA ALEX PEDRAZZINI E COFIRMATARI PER L'INSERIMENTO NELLA COSTITUZIONE CANTONALE DELLA REVOCA E DEL RINNOVO ANTICIPATO DEL MUNICIPIO

Rapporto del 29 gennaio 2007

Conclusioni del rapporto della Commissione speciale Costituzione e diritti politici: si propone di accogliere l'iniziativa invitando il Consiglio di Stato a presentare al Gran Consiglio un progetto normativo elaborato.

Messe ai voti senza discussione, le conclusioni del rapporto della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sono accolte con 62 voti favorevoli e un'astensione. L'iniziativa è pertanto accolta.

14. MODIFICA DELLA LEGGE SULLE TARIFFE PER LE OPERAZIONI NEL REGISTRO FONDIARIO DEL 16 OTTOBRE 2006 (LTRF)

Messaggio del 28 novembre 2006 no. 5862

Conclusioni del rapporto della Commissione speciale tributaria: adesione all'entrata in materia e approvazione del disegno di legge annesso al rapporto medesimo.

È aperta la discussione di entrata in materia.

CAIMI C.L. - A nome del gruppo PPD sostengo il rapporto commissionale redatto dal collega Rinaldo Gobbi, che ringrazio per il lavoro svolto con celerità e perizia.

La modifica legislativa proposta rappresenta l'ultimo tassello in materia tributaria e para-tributaria per poter avviare finalmente, anche nel nostro Cantone, l'applicazione delle norme della Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (LFus) [RS 221.301], entrata in vigore il 1° luglio 2004. L'odierna modifica della Legge sulle tariffe per le operazioni nel registro fondiario (LTRF) toglie, in effetti, l'ultimo ostacolo esistente in Ticino ossia la normativa con contenuto tributario sostanziale (caratterizzazione tributaria sostanziale), rappresentato dal vigente art. 11 LTRF. Senza modificare quest'ultimo articolo, che rimane in vigore per tutte le altre operazioni, si introduce un nuovo art. 14a (con la marginale "Ristrutturazioni") che regola con una norma specifica l'imposizione con aliquota ridotta a 1/8 – ritenuto un minimo di fr. 200.- e

un massimo di fr. 3'000.- per ogni singolo trapasso, ma non oltre fr. 20'000.- per tutti i trapassi oggetto della medesima operazione di ristrutturazione nel Cantone – dei trapassi a seguito di ristrutturazioni societarie. Viene così stabilito, seppure in forma attenuata, il principio che la tassa da applicare può essere solo una tassa causale di carattere amministrativo secondo il principio dell'equivalenza, come richiesto dall'art. 103 LFus. Questa norma stabilisce che è esclusa la riscossione di tasse di mutazione cantonali e comunali in caso di ristrutturazioni societarie, fatti salvi gli emolumenti a copertura delle spese.

La modifica che voteremo oggi permetterà di concretizzare finalmente anche nel nostro Cantone diverse ristrutturazioni societarie ormai pronte da tempo, che attendevano l'entrata in vigore di questa norma (oltre a quelle oggetto del messaggio no. 5849, già approvato da questo Gran Consiglio lo scorso autunno) per essere realizzate.

Permettetemi di concludere con un'osservazione di natura politica. Questa modifica normativa rappresenta una componente della vera rivitalizzazione dell'economia cantonale: anche se riguarda un aspetto parziale essa riveste però un'importanza fondamentale per le imprese del nostro Cantone.

Realizzando delle ristrutturazioni societarie si offre a queste imprese la possibilità di generare nuovo reddito in modo più efficace e più efficiente.

Vi invito, pertanto, a sostenere con convinzione il rapporto commissionale.

BERTOLI M. - La questione della tariffa è stata il solo argomento ad aver suscitato discussione in seno alla Commissione speciale tributaria. Quest'ultima infatti, come spesso accade, ha proposto una tariffa inferiore a quella stabilita dal Governo al quale chiediamo di pronunciarsi in merito. Il nostro gruppo è orientato a seguire piuttosto la proposta del Governo. Riteniamo infatti che se tale operazione va favorita o, perlomeno, non va intralciata, non per questo bisogna cogliere l'occasione per aumentare i pacchetti fiscali o ridurre le aliquote come spesso accade nella Commissione speciale tributaria. È un atteggiamento che conosciamo e che si ripete ormai da parecchi anni.

GOBBI R., RELATORE - Il messaggio propone di modificare la Legge sulle tariffe per le operazioni nel registro fondiario, introducendo un nuovo articolo 14a, che riguarda le ristrutturazioni. Lo scopo è quello di creare un'armonizzazione tra il nuovo regime di tassazione ordinaria e quello concernente il diritto delle mutazioni. Si tratta di adattare la Legge cantonale a seguito dell'introduzione della Legge sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio del 3 ottobre 2003 (LFus). L'art. 103 LFus è esplicito: esso impone ai Cantoni di esentare dal prelievo dei diritti di mutazione i trapassi immobiliari intervenuti a seguito di ristrutturazioni. Il cpv. 2 permette di prelevare unicamente una tassa per coprire i costi amministrativi. Questo articolo deve infatti soddisfare il principio dell'equivalenza e quello della copertura dei costi: non deve andare oltre la copertura dei costi amministrativi e deve essere proporzionato alla prestazione fornita. Il Consiglio di Stato propone nel suo messaggio un prelievo di 1/8 della tassa di iscrizione al RF che è dell'1.1% oltre i fr. 100'000.- di valore imponibile. Quindi 1/8 che corrisponde circa a 1.375 per mille ponendo un tetto massimo di fr. 5'000.- .

Cerchiamo di capire le ragioni che hanno spinto la Commissione a ridurre questo tetto.

La Commissione ha cercato di chiarire questi aspetti chiedendosi innanzitutto se la tassa doveva essere prelevata per ogni singolo fondo o per la totalità dei fondi oggetto di ristrutturazione.

Dopo aver appurato che il prelievo vale per ogni singolo trapasso la Commissione ha proposto la soluzione seguente:

- stabilire una tassa massima di fr. 3'000.- e una tassa minima di fr. 200.- intese per ogni singolo fondo fissando un importo massimo di fr. 20'000.- per tutti i trapassi oggetto della medesima operazione di ristrutturazione (nel Cantone);
- l'esenzione dalla tassa dipende dal rispetto del termine di attesa di cinque anni. Qualora in questo periodo decada il motivo alla base dell'esenzione (della tassa di mutazione) bisognerà procedere al ricupero. Sarà compito degli Uffici di tassazione interessati segnalare l'infrazione agli uffici del RF.

Come ho già detto l'articolo 103 della LFus non permette di tassare queste mutazioni, ma permette unicamente di prelevare una tassa per la copertura dei costi.

Un ricorso farebbe automaticamente decadere questa norma se la tassa fosse troppo alta, così come vuole il partito socialista.

Non è ragionevole proporre una legge che sappiamo essere non attuabile

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Il deputato Bertoli ha chiesto al Consiglio di Stato di esprimersi sulla proposta di modifica avanzata dalla Commissione che comporta delle lievi conseguenze sulle entrate per il Cantone e dunque anche delle lievi conseguenze riguardo all'incentivo per l'economia. Se il Gran Consiglio farà proprie le conclusioni della Commissione il Consiglio di Stato darà la propria adesione, viste le limitate conseguenze finanziarie che ne derivano per il Cantone.

CAIMI C.L. - Come si è cercato di spiegare ai commissari socialisti, l'art. 103 della Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio impedisce che vengano tassate queste operazioni. Del resto una buona politica fiscale non può utilizzare queste normative, poiché la legge chiede semplicemente che vengano coperti i costi amministrativi (iscrizioni manuali e informatiche) derivanti da queste operazioni. I veri benefici fiscali vanno ricercati altrove, più precisamente tassando i redditi derivati da queste operazioni.

BERTOLI M. - Collega Caimi, i socialisti non hanno inventato alcuna proposta poiché sostengono la proposta del Governo, che spero non sia incostituzionale e che non cada al primo ricorso.

Tuttavia non si può ogni volta che si parla di tasse richiamare le priorità nel settore finanziario e nel contempo fare le pulci alle spese rievocando i costi e le ricadute sullo Stato. È un atteggiamento ambiguo e poco chiaro.

GOBBI R., RELATORE - Nel messaggio del Consiglio di Stato non era chiaro se l'importo massimo di fr. 5'000.- valesse per ogni singolo trapasso, per ogni singolo fondo oppure per l'intera operazione. Per questo, per ottemperare i requisiti dei principi della copertura dei costi, abbiamo pensato di ridurre l'importo a fr. 3'000.- per ogni singolo trapasso e di fissare un tetto massimo di fr. 20'000.-.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Ribadisco che se il Parlamento approverà la proposta commissionale, il Governo darà la sua adesione. La nostra proposta proponeva di applicare l'aliquota fissando un massimo per ogni singolo trapasso. È una proposta chiara che tiene conto dei suggerimenti espressi dalla recente dottrina fiscale in materia, che peraltro in merito è assai generica. È dunque possibile adottare la vostra proposta.

La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 58 voti favorevoli e 2 astensioni.

BERTOLI M. - Chiedo che l'articolo sulle tariffe venga deciso in votazione, mettendo in contrapposizione la proposta commissionale con quella del Governo. Non abbiamo presentato un emendamento perché la nostra proposta è quella del Governo.

L'art. 14a, messo ai voti così come proposto dalla Commissione, è accolto con 46 voti favorevoli e 19 contrari.

Messi ai voti, i singoli articoli del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 46 voti favorevoli e 19 contrari.

Messo ai voti, il complesso del disegno di annesso al rapporto commissionale è accolto con 53 voti favorevoli e 11 astensioni.

L'adesione del Consiglio di Stato è recata dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni.

15. • LEGGE SULLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

Messaggio del 9 maggio 2006 no. 5785

• LEGGE SULLA PROTEZIONE CIVILE

Messaggio del 9 maggio 2006 no. 5786

Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione: adesione all'entrata in materia e approvazione dei disegni di legge e del decreto legislativo annessi al rapporto medesimo.

È aperta la discussione di entrata in materia su entrambi gli oggetti.

DELL'AMBROGIO M. - In questi due testi legislativi sono mischiate norme di grande importanza a norme organizzative, anche banali. Sono di grande importanza gli articoli 20 e seguenti della Legge sulla protezione della popolazione che prevedono la possibilità di decretare lo stato di necessità, con tutte le conseguenze relative che ne derivano. In altri Paesi del mondo con queste norme in genere si compiono i colpi di Stato. La nostra tradizione democratica e repubblicana fa sì invece che siano utilizzate solo in caso di catastrofe. Parallelamente tuttavia gli articoli si occupano di particolari organizzativi, soprattutto sul piano cantonale, con una serie di norme che tendono a porre le basi legali per determinate spese dipartimentali, lasciando però ben poco spazio ai Comuni. Un solo capoverso della Legge sulla protezione della popolazione recita che i Comuni devono designare una persona di riferimento. Sappiamo per esperienza che nel nostro Cantone lo stato di necessità ha avuto diverse applicazioni. In tempi addietro, prima dell'avvento dei telefonini, i Comuni erano i primi a dover intervenire in caso di pericolo (pensiamo a Bosco Gurin, alle valanghe di Bedretto e Airolo o ad altre situazioni puntuali). In molte situazioni, grazie alla loro esperienza, alla loro organizzazione e all'intervento di persone competenti presenti sul posto hanno saputo affrontare e risolvere gran parte dei problemi. Il Cantone interveniva solo successivamente, secondo il principio di sussidiarietà inviando gli elicotteri dell'esercito o fornendo qualche risorsa particolare.

Personalmente ho l'impressione che queste leggi siano il prodotto di una macchina amministrativa cantonale che tende a considerare i Comuni unicamente degli organi esecutivi riducendo così il loro spazio di autonomia e di manovra che si rivela invece particolarmente utile proprio nei casi non previsti.

Malgrado queste carenze daremo comunque la nostra adesione ai testi di legge presentati pur essendo consapevoli del ruolo diminuito dei Comuni per i quali ci siamo battuti in difesa della loro autonomia incontrando una certa resistenza. Purtroppo stiamo riducendo a ben poca cosa l'autonomia comunale proprio nel momento in cui ci illudiamo di rafforzarla creando dei Comuni più vasti, con le aggregazioni; in realtà li stiamo riducendo a dei semplici organi esecutori.

La protezione civile è nata come legge per proteggere la popolazione in caso di guerra; con il passare del tempo la protezione della popolazione in caso di catastrofe naturale ha preso viepiù importanza e in tal modo tuttavia la Confederazione, che teoricamente dovrebbe avere un ruolo sussidiario, ha declassato le competenze dei singoli Cantoni che in questo settore dovrebbero essere prevalenti. Anche in questo settore si è potuta constatare la tendenza secondo cui l'ente superiore tende a diminuire gli spazi di manovra dell'ente inferiore. Il nostro federalismo viene sempre più deteriorato anche se tutti affermano il contrario.

Il nostro gruppo appoggia comunque i testi di legge proposti malgrado le mie constatazioni piuttosto rassegnate.

MARZORINI O. - Lo spettro delle minacce in Svizzera spazia da eventi quotidiani, a catastrofi e situazioni d'emergenza fino agli attentati terroristici. La minaccia principale è costituita da pericoli naturali quali inondazioni, frane, tempeste, valanghe e terremoti come pure dalle catastrofi tecnologiche come sciagure aeree, incidenti chimici o contaminazioni radioattive. Inoltre il manifestarsi di una malattia a livello epidemico potrebbe mettere in ginocchio la vita pubblica nel nostro Paese.

Le catastrofi e le situazioni di emergenza rappresentano attualmente la metà del rischio complessivo. L'altra metà è costituita da eventi quotidiani quali ad esempio incidenti stradali, infortuni professionali, infortuni domestici o del tempo libero.

In termini finanziari, il rischio complessivo, compresi gli eventi quotidiani, ammonta a 48 miliardi di franchi, vale a dire al 12% del prodotto nazionale lordo (anno di riferimento: 2000). Ne consegue che il rischio per le catastrofi e le situazioni d'emergenza raggiunge i 24 miliardi di franchi, ossia il 6% del prodotto nazionale lordo.

La grande varietà di possibili minacce richiede una protezione della popolazione flessibile e capace di adattarsi ad ogni tipo di situazione.

Per questo cinque partners (polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile) già collaborano nell'ambito del sistema coordinato che valorizza i punti di forza di queste organizzazioni d'intervento e garantisce, grazie ad una chiara delimitazione delle competenze, un intervento coordinato e privo di lacune in caso di sinistro.

Il sistema coordinato di protezione della popolazione assicura la condotta, il salvataggio e l'aiuto e garantisce una protezione completa della popolazione, delle sue basi vitali e dei beni culturali esistenti.

In caso di sinistri quotidiani, come incendi o incidenti della circolazione, la polizia, i pompieri e la sanità pubblica collaborano per far fronte alla situazione. Sono i cosiddetti mezzi di pronto intervento che giungono sul luogo di un sinistro nel giro di pochi minuti, per avviare le operazioni di salvataggio.

In base al tipo, all'estensione e alla durata di un evento è possibile impiegare altri elementi di rinforzo, ad esempio la protezione civile, in grado di offrire un sostegno polivalente. In caso di danni alle infrastrutture sono invece chiamati a intervenire i servizi tecnici.

Di regola, in caso di eventi quotidiani e di ampia portata la direzione delle operazioni viene assunta dalla polizia o dai pompieri. In caso di eventi maggiori o catastrofi entrano in azione gli organi di condotta politicamente legittimati. Ciò permette di impiegare gli aiuti in modo mirato e di soccorrere al meglio la popolazione colpita.

Su richiesta delle autorità civili, in casi di catastrofi gravi l'esercito può mettere a disposizione dei mezzi per assistere le formazioni di intervento civili. L'aiuto militare in caso di catastrofe è di tipo sussidiario. Ciò significa che entra in linea di conto solo se i mezzi civili disponibili non sono sufficienti per far fronte alla situazione o se è necessario l'impiego di materiale speciale. Inoltre l'esercito può assicurare i trasporti via terra e aria.

La protezione civile è il quinto pilastro del sistema coordinato di protezione della popolazione. È un elemento di sostegno polivalente e complementare ai mezzi di primo intervento. L'ampio ventaglio di compiti della protezione civile si basa sulle sue competenze tradizionali. L'accento viene messo sull'assistenza e sulla protezione delle persone colpite da un evento. Le formazioni di pionieri possono coadiuvare la polizia nell'adozione di misure di sbarramento e gestione del traffico o i pompieri nei lavori di sgombero, ed eseguono lavori di ripristino. La protezione civile sostiene inoltre gli organi di condotta con assistenti di stato maggiore e si occupa di compiti logistici.

I Cantoni organizzano la protezione civile secondo un modello vincolante a livello nazionale e conformemente alle loro esigenze specifiche, ossia tenendo conto dei pericoli rilevanti sul territorio e delle particolarità topografiche.

A differenza degli interventi dei servizi di primo intervento, quelli della protezione civile possono durare anche diversi giorni o settimane.

In caso di sinistri geograficamente circoscritti (come incidenti della circolazione, incendi o sciagure aeree) il comando delle operazioni viene assunto da una direzione d'intervento sul posto. I mezzi di primo intervento, che in seguito alla chiamata d'emergenza si recano immediatamente sul luogo del sinistro, sono i responsabili della conduzione delle operazioni.

Ne consegue che, di regola, l'intervento viene diretto da un ufficiale della polizia o dei pompieri (SMPI: Stato maggiore degli enti di primo intervento).

In caso di eventi maggiori, con diverse zone sinistrate, è necessario coordinare l'intervento e i mezzi impiegati. In questo caso viene creata una direzione d'intervento generale, sempre sotto la direzione della polizia o dei pompieri, composta da specialisti e rappresentanti dell'Amministrazione scelti in base all'evento (NOC: Nucleo operativo catastrofi).

Una catastrofe estesa richiede l'intervento duraturo di tutte le organizzazioni partner della protezione della popolazione. Per questo, in simili casi, il coordinamento e la condotta vengono assunti da organi civili di condotta a livello cantonale (SMCC: Stato maggiore di condotta cantonale).

Questi organi di condotta, politicamente legittimati, vengono impiegati dalle Autorità esecutive competenti, responsabili tra l'altro della sicurezza della popolazione. Gli organi di condotta sono composti da membri delle Autorità e dell'Amministrazione, da responsabili delle organizzazioni partner e dagli specialisti necessari per far fronte all'evento. Questi organi non entrano in azione solo in caso di catastrofi e situazioni di emergenza, ma sono responsabili anche della valutazione dei rischi e dei pericoli, della realizzazione delle pianificazioni e dei preparativi.

In funzione di quanto sopra esposto, lo SMCC risulta essere un organo precipuo della protezione civile (PCi), con compiti di sostegno e supporto. Questo organo di condotta, potrebbe essere chiamato a condurre le operazioni al termine della fase acuta e d'urgenza (per esempio nella gestione del ripristino di una piazza sinistrata) oppure allorché si presentassero delle tematiche specifiche legate ai compiti della PCi (per esempio: attività d'assistenza). Poiché questo Stato maggiore (SM) risulta essere composto esclusivamente da membri della protezione civile, viene tolto da questo progetto di legge e inserito unicamente nella LPCi.

Riassumendo, la nuova Legge sulla protezione della popolazione:

- include quella attuale sullo stato di necessità del 15 aprile 1996;
- contiene concetti e strutture già esistenti;
- gli elementi centrali sono: il coordinamento tra i partner, gli organi di condotta comuni, i preparativi e la cooperazione intercantonale e transfrontaliera;
- il sistema attuale viene di fatto consolidato;
- le spese di preparazione sono ripartite, come oggi, in base alle competenze fra Cantone e Comuni;
- le spese per gli interventi sono regolate dalle normative dei singoli partner;
- si chiariscono meglio i rapporti e le regole di cooperazione tra i partner;
- si istituzionalizzano organi di condotta già esistenti e sperimentati (SMEP, NOC e SMCC);
- la struttura e le relazioni tra i partner non vengono modificate.

Per quanto riguarda la Legge sulla protezione civile:

- si conferma l'organizzazione della protezione civile, che avrà un carattere regionale ;
- si conferma l'autonomia organizzativa delle Regioni;
- si conferma e si rafforza l'obbligo dei militi di prestare servizio;
- si conferma la necessità per la popolazione di disporre di posti protetti;
- si propone una pianificazione quadriennale che valuti le necessità della protezione civile (obiettivi, effettivi e mezzi). La prima è prevista per il 2010;

- le Regioni possono organizzarsi in modo autonomo con i Comuni. Il Cantone aumenta il suo impegno finanziario e lo garantisce tramite decreto legislativo (fr. 800'000.- per il quadriennio 2007-2010);
- nuovi rifugi saranno costruiti solo dove mancano posti protetti. Dove ve ne sono a sufficienza i privati non dovranno più costruire, ma pagheranno il contributo sostitutivo. Tale contributo finanziario sarà utilizzato dai Comuni anche per altri scopi di protezione civile (istruzione, acquisto di materiale, potenziamento infrastrutture tecniche, eccetera).

La protezione della popolazione è uno dei sette strumenti che la Svizzera ha a disposizione per gestire i compiti legati alla politica di sicurezza. Lo scopo della protezione della popolazione consiste nel proteggere la popolazione e le sue basi vitali in caso di catastrofe, in situazioni d'emergenza e di conflitto armato.

La protezione civile è prevalentemente un mezzo di secondo intervento del sistema integrato della protezione della popolazione. Non costituisce quindi un mezzo di primo intervento, ma un elemento che offre sostegno alle organizzazioni partner. I suoi compiti sono definiti nell'art. 3 della legge federale. La protezione civile: *«è incaricata di proteggere la popolazione, assistere persone in cerca di protezione, proteggere i beni culturali, sostenere gli organi di condotta delle altre organizzazioni partner nonché svolgere lavori di ripristino e di pubblica utilità».*

Partendo dalle considerazioni qui esposte e tenuto anche conto degli approfondimenti effettuati in sede commissionale a nome del gruppo PPD, fatta salva qualche voce contraria, aderisco alle considerazioni e conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione redatto in maniera ottima e laboriosa dai colleghi Werner Carobbio e Monica Duca Widmer. Questo rapporto, in buona parte, analizza e approva i messaggi governativi no. 5785 e 5786 del 9 maggio 2006 e i disegni di legge ivi compendati, con un unico emendamento all'art. 36 della legge volto a meglio definire un utilizzo differenziato del "Fondo contributi sostitutivi", a dipendenza del momento del loro prelievo, prima o dopo l'entrata in vigore della legge.

GOBBI N. - In altri Cantoni la legge che ci apprestiamo a votare è in vigore già da tre anni. Infatti alcuni Cantoni simili al nostro per dimensione (ad esempio Argovia, Basilea e Turgovia) hanno modificato le loro legislazioni cantonali dopo l'avvenuta riforma federale di Esercito 21. Il Ticino arriva ora con l'ultimo treno.

Come ha ricordato il collega Marzorini nel suo intervento di poco fa, lo stimolo della riforma è sorto soprattutto dal cambiamento dello scenario delle minacce che porta l'esercito a diminuire in parte le forze armate tradizionali incentivando, per contro, l'aiuto in caso di catastrofe e, soprattutto, i suoi buoni impieghi all'estero. L'aiuto in caso di catastrofe viene assolto innanzitutto dai servizi sanitari, dalla polizia e dai pompieri chiamati anche "Luci blu". Le "Luci blu" hanno sempre avuto un ruolo predominante nella condotta dell'impiego, anche in caso di intervento dell'esercito, vista la loro esperienza e la loro capacità di intervento e di conduzione dell'evento e ciò anche grazie alla loro specifica preparazione professionale e al loro impiego professionale per questo scopo. Va detto che sia nelle discussioni commissionali sia in alcune parti del messaggio si è forse un po' dimenticata la loro professionalità proponendo di delegare alcuni compiti alla PCi che, come si è ricordato, ha sempre svolto invece un ruolo sussidiario.

È un problema di gerarchia e competenza che forse è stato favorito dalla concessione dei galloni di tenente colonnello al comandante delle Regioni di protezione civile. Questi gradi sono quasi un unicum in Svizzera tanto da obbligare la polizia cantonale ad adeguarsi

pure lei in quanto il comandante dello Stato maggiore di condotta cantonale del NOC da tenente colonnello è diventato colonnello. Il cambiamento è avvenuto senza un adeguamento dello stipendio e quindi senza un aggravio finanziario.

Il ruolo delle "Luci blu" deve continuare ad essere centrale e trainante nella condotta in caso di catastrofe; su questo aspetto concorda anche il Consigliere di Stato. Passato l'evento catastrofico, ristabilita la normalità, lo Stato maggiore lascia il posto all'esercito e alle forze della protezione civile per permettere alle "Luci blu" di riprendere le forze.

Il collega Dell'Ambrogio ha chiesto maggiori competenze per i Comuni in questo ambito: in altri Cantoni dove la legge non prevede l'istituzione delle Regioni di protezione civile questa competenza ai Comuni rimane. Nel nostro caso gli Stati maggiori locali sono ancora previsti. La competenza a livello locale rimarrà dunque anche in futuro: cito ad esempio il mio Comune dove rimane lo Stato maggiore di catastrofe legato al problema dei pericoli di valanghe. Il pregio delle Regioni di protezione civile è quello di ridurre i costi di gestione, di concentrare le forze per gli impieghi e di poter meglio istruire la truppa di protezione civile e, non da ultimo, magari anche quello di obbligare taluni Comuni a coordinarsi e a rientrare nell'Ente regionale. È il caso del Comune di Ascona ad esempio che si è finora sempre rifiutato di rientrare nell'Ente unico regionale del Locarnese.

Il nostro gruppo condivide dunque il rapporto commissionale: non intende tuttavia votare alcun emendamento per attribuire maggiori compiti e competenze ai Comuni né proporre un cambiamento di gerarchie nelle Protezioni civili.

ISENBURG P. - Nel rapporto commissionale si legge che *«le organizzazioni di PCi vorrebbero essere l'immediato interlocutore per dirigere tutti i partner in una situazione di catastrofe a livello regionale»*. È un'affermazione fuorviante: in caso di catastrofe i primi a prestare soccorso sono e resteranno sempre la polizia, le ambulanze e i pompieri, che sono i servizi sempre pronti ad intervenire.

Solo in casi straordinari di catastrofi di dimensione o di durata fuori dalla norma può venir attualmente istituito lo Stato maggiore di condotta regionale (SMCR), già previsto quindi nell'attuale Legge cantonale sullo Stato di necessità. In questo caso la PCi coordina l'intervento, grazie ai membri di questo organismo di Stato maggiore (SM) che hanno seguito una formazione specifica e che hanno le necessarie competenze per coordinare gli altri enti nel gestire l'evento e nel prestare aiuto alla popolazione. Lo Stato maggiore di condotta regionale è già stato attivato negli scorsi anni con validi interventi coordinati dalla PCi a soddisfazione di tutti, per esempio nel Locarnese dopo l'esondazione del lago come pure nella Regione Tre valli. Per tutte le altre evenienze lo Stato maggiore degli enti di primo intervento (SMEPI) e il Nucleo operativo catastrofi (NOC) svolgono egregiamente i propri mandati.

La prima versione del progetto di legge contemplava l'istituzione dello Stato maggiore di condotta regionale: in seguito tale opzione è stata cancellata.

In realtà questa proposta di legge vuole ridurre le attuali competenze di conduzione e di coordinazione della PCi in caso di gravi catastrofi.

Un altro capitolo importante riguarda la creazione di un Fondo di catastrofe da utilizzare in caso di catastrofe per finanziare i futuri oneri degli interventi della PCi e i relativi preparativi. L'idea è quella di far capo agli accantonamenti dei contributi sostitutivi già esistenti e poco usati negli scorsi decenni. Con una minima parte di questi contributi si potrebbe costituire il Fondo di catastrofe, istituzione importante se pensiamo all'estremizzazione dei fenomeni meteorologici e all'aumentato rischio di catastrofi. I contributi sostitutivi appartengono ai cittadini che hanno pagato ai Comuni, quindi il

Cantone non può utilizzare tali contributi per altri scopi di interesse regionale. Il Cantone si limiti dunque a sorvegliare come vengono spesi questi contributi e dia delle indicazioni in merito, ma nulla di più.

La PCi della Regione di Lugano-Città, per esempio, ha già centralizzato i contributi sostitutivi, dimostrando che il modello non è «*troppo complesso*» come si legge nel rapporto. Il fondo inoltre non implicherebbe alcun aggravio finanziario né per il Cantone né per i Comuni.

Vi è infine il problema dell'istruzione. Gli oneri calcolati dalle Regioni PCi ammontano a fr. 1'100'000.-, importo già ridotto all'osso per una PCi efficiente e non sovradimensionata. L'importo di fr. 300'000.- che mancherebbe alle Regioni di PCi corrisponderebbe grossomodo ai costi per i corsi di ripetizione, per i quali a questo punto dovrebbero essere chiamati alla cassa i Comuni. Si creerebbe il paradosso che il Cantone potrebbe chiamare in servizio dei distaccamenti della PCi, senza però aver partecipato ai costi della loro formazione durante i corsi di ripetizione.

Negli anni passati l'UDC ha avanzato molte proposte per ridurre le spese dello Stato, che però non sono mai state prese in considerazione da Governo e Parlamento, anche se spesso si trattava di suggestioni di semplice attuazione. Tuttavia per quel che concerne l'attuale proposta di Legge cantonale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, l'UDC è contraria a un ridimensionamento delle attuali competenze della protezione civile, come è contraria alla riduzione del credito per l'istruzione richiesto dalle Regioni da 1.1 milioni di franchi a fr. 800'000.-. Siamo infatti convinti dell'importanza di una protezione civile forte, pronta e presente sul territorio a favore dei cittadini, con persone debitamente istruite per aiutare la popolazione in caso di bisogno.

L'UDC ritiene che le attuali competenze di condotta affidate alla PCi siano da confermare, che sia importante creare il Fondo di catastrofe e che il credito annuale per l'istruzione debba essere aumentato a 1.1 milioni di franchi.

Per questi motivi il gruppo UDC voterà dunque no all'entrata in materia e sosterrà, se del caso, eventuali emendamenti proposti per non indebolire la nostra PCi.

BONOLI I. - Intervengo a titolo personale e a nome delle Organizzazioni regionali di protezione civile. Esse sono strutturate in enti e consorzi e quindi in istanze politiche e democraticamente elette dai Comuni che ne fanno parte. Proporrò in seguito alcuni emendamenti al testo commissionale, che ne correggono le principali storture e che cercano di evitare grossolani errori di impostazione.

Il rapporto commissionale, sebbene migliore di quello precedente, sembra infatti trascurare ancora il fatto che l'organizzazione di protezione civile è l'attore principale nell'ambito della protezione globale della popolazione. Essa considera infatti tutti gli aspetti di questa protezione a differenza di altre organizzazioni di soccorso o di intervento, che invece si occupano di aspetti specifici e a loro riservati.

Non a caso, il primo progetto di Legge sulla protezione della popolazione sul piano federale e, di seguito, anche sul piano cantonale, poneva al centro dell'attività di protezione e di soccorso proprio la protezione civile. Tale progetto è poi stato modificato per delle ragioni non sempre comprensibili.

Non sembra comunque essere stato preso nella dovuta considerazione il fatto che la protezione civile è di competenza dei Comuni, e su questo concordo pienamente con quanto hanno affermato i colleghi Dell'Ambrogio e Isenburg, ma è formata da una truppa di milizia, sulla falsariga dell'esercito. Questo concetto costituisce tuttora la base della nuova legge federale e cantonale. Il Ticino, ancor prima che la legge federale lo

prevedesse esplicitamente, aveva organizzato la sua PCi in Regioni, sotto forma di consorzi o enti. Bisogna quindi tener conto di questi fatti nel promulgare queste leggi.

Gli emendamenti che ho proposto tengono conto di questa impostazione e cercano di evitare confusioni di ruolo fra Cantone, Regioni e Comuni.

A seguito della riforma nota come "Esercito 21" e "Protezione popolazione 21", anche la PCi ha subito grandi cambiamenti, mantenendo però la sua concezione di fondo e il suo ruolo particolare di organizzazione d'appoggio non più solamente nei casi di evento bellico, com'era all'inizio, ma specialmente in caso di catastrofe naturale (materiale o meno). Questa nuova impostazione ha posto la PCi di fronte a nuovi compiti, in particolare quello di istruire una grande quantità di giovani che non vengono più arruolati nell'esercito. Questo ringiovanimento comporta per la PCi una perdita di personale formato e sperimentato sul quale poteva contare sino ad ora.

La PCi necessita quindi di una base legale che le offra la possibilità di adeguarsi al meglio alle nuove realtà. Ha bisogno anche di una buona immagine che le permetta di motivare le nuove leve facendo capire la sua utilità. È un'immagine da mostrare anche ai datori di lavoro che sono sempre più restii a lasciare partire i loro dipendenti per i servizi di PCi.

La PCi, come le altre organizzazioni di soccorso, si va sempre più specializzando e, meglio dell'esercito, può tener conto e mettere a frutto le esperienze dei suoi militi nella vita civile. Essa si è pure dotata di un nucleo di professionisti che seguono costantemente dei corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla Confederazione.

L'istruzione, in questa fase di transizione, assume un'importanza tutta particolare. Le Organizzazioni di protezione civile, in accordo con il Cantone, se ne sono assunte il compito, creando un "pool dell'istruzione" e concludendo un'apposita convenzione con il Cantone, che è in vigore da due anni e non è ancora stata rinnovata per il 2007.

Ora il Cantone, dopo aver scaricato sui Comuni questo suo compito, tenta di scaricarlo anche il finanziamento: di tutto questo se ne è resa conto anche la Commissione. Lo ha già fatto in parte, con il consenso delle Regioni, utilizzando i contributi sostitutivi. Ora tenta di codificarlo nella legge, assumendosi sempre meno oneri di finanziamento, che scarica ovviamente sui Comuni, i quali devono già sopportare la loro parte di oneri supplementari dovuti al totale ritiro della Confederazione. I Comuni dovrebbero quindi guardare con molta attenzione a queste operazioni che, col tempo, potrebbero diventare per loro particolarmente onerose. Per questa ragione le proposte di emendamento tentano anche di regolare meglio i rapporti finanziari e di evitare che il Cantone possa appropriarsi di fondi di proprietà dei Comuni (i contributi sostitutivi) per finanziare compiti che sono di sua competenza.

Di queste e altre situazioni il rapporto non tiene sufficientemente conto. Vi chiedo perciò di accettare le proposte di emendamento che vi saranno presentate. Esse non rivendicano nulla di particolare, ma hanno lo scopo di garantire un miglior funzionamento di tutta l'organizzazione di protezione della popolazione, compresa la perfetta collaborazione fra gli enti preposti nei casi, che per fortuna sono rari, in cui ce ne sarà veramente bisogno.

CAIMI C.L. - Chi ha lavorato in protezione civile sa che le affermazioni del collega Bonoli sono pertinenti. Non si può prescindere dall'esperienza avuta, anche a livello dirigenziale e di responsabilità regionale, per rifare la legislazione in questa materia. I rapporti di cui disponiamo, in particolare per quanto riguarda lo Stato maggiore di condotta regionale, non tengono conto della realtà odierna che non solo funziona bene, ma è costata al Cantone parecchi milioni di franchi. Non dimentichiamo che a Locarno si è costruito un nuovo centro di condotta regionale che è costato milioni di franchi. Esso perderebbe in

buona parte il senso e la giustificazione del fatto di essere stato costruito se venisse tolto lo Stato maggiore di condotta regionale. Nel rapporto che stiamo esaminando si passa da un estremo all'altro. Vi sono i "casi bagatelle" in cui intervengono le cosiddette "Luci blu". Siamo tutti d'accordo che in questi casi non può essere la protezione civile a intervenire, ma le organizzazioni partner (la polizia, i servizi di ambulanza, i pompieri). Per queste circostanze la protezione civile non chiede nulla di diverso da ciò che prevede il rapporto del 7 febbraio 2007. D'altra parte vi è però il caso di catastrofe cantonale in cui quando è coinvolta larga parte del territorio cantonale entra in funzione lo Stato maggiore di condotta cantonale. Ci sono poi delle situazioni di fatto intermedie che abbiamo già vissuto più volte (pensiamo in particolare all'esondazione del lago a Locarno) dove non è necessario creare uno Stato maggiore di condotta cantonale per le necessità di carattere regionale che vengono gestite molto bene regionalmente senza dover coinvolgere tutto il Cantone. È una critica che va fatta anche a futura memoria perché il cambiamento di paradigma evidentemente costerà. Non si risparmierà, costerà di più ed è giusto che gli uomini della protezione civile sappiano che qualcuno ha difeso questa impostazione fondata sulla realtà dei fatti e la sperimentazione sul campo. Ciò non significa criticare gratuitamente in generale la nuova impostazione. È giusto però insistere su questo punto specifico perché non è possibile prescindere dalle esperienze raccolte che non vanno nella direzione del rapporto, ma bensì delle osservazioni critiche espresse dal collega Bonoli che, personalmente, sostengo pienamente.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Vedo una convergenza di consensi sul voto di entrata in materia di questi due testi di legge per cui il mio intervento sarà breve.

Mi aspetto invece qualche discussione e controversia quando si affronteranno i singoli articoli, in particolare agli emendamenti proposti dal deputato Bonoli che, a quanto sembra, saranno sostenuti anche da qualche altro deputato ma, spero, non dalla maggioranza.

Ringrazio il relatore per il lavoro svolto e tutta la Commissione per avere preso a cuore questi due oggetti coinvolgendo nel lavoro anche i partner interessati. Da parte sua anche il Dipartimento ha intrapreso ogni sforzo per coinvolgere i partner.

Ci sono state due consultazioni sui testi di legge; in particolare sono state sentite le Regioni di protezione civile alle quali però non potevamo certo imporre a tutti i costi certe scelte. Non è mancata dunque anche nei loro confronti l'audizione, la consultazione e la possibilità di esprimersi.

È stato detto chiaramente che la causa principale di queste revisioni è stata la modifica della legge sul piano federale. Norman Gobbi ha detto che arriviamo tardi: è vero. Arriviamo dopo altri Cantoni ma, rispetto ad altri, siamo anche partiti da una situazione molto diversa che ci consentiva di affrontare il problema con più calma. In Ticino di fatto lo spirito della legge federale, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione su base regionale della protezione civile, era già stata recepita da tempo. Non vi era dunque da parte nostra la necessità di una reazione rapida.

Questa riforma legislativa è incentrata specialmente sulla ridefinizione del ruolo del Cantone che sarà sempre più indirizzato verso l'aspetto di protezione della popolazione.

In passato la responsabilità del nostro Cantone nell'ambito della protezione civile era maggiore. Oggi invece esso deve occuparsi soprattutto di creare le condizioni affinché i differenti servizi possano coordinarsi e collaborare tra di loro, che vi sia un coordinamento

ottimale fra le Regioni e che vi sia anche un'esercitazione ottimale delle situazioni che possono richiedere un intervento in caso di catastrofe.

La modifica del ruolo è già stata recepita anche nell'ambito dell'organizzazione.

Più volte in questa sala è stato chiesto al Dipartimento di ripensare l'intera struttura di quella che una volta era la Divisione della popolazione, del militare e della protezione civile. Lo abbiamo fatto. La Divisione è diventata una Sezione dove abbiamo diminuito fortemente il numero delle persone impiegate cercando di puntare alla specializzazione. Il Cantone assume un ruolo sussidiario rispetto all'attività dei partners; egli non intende certamente assumere, come pensa il deputato Dell'Ambrogio, competenze che non gli competono.

Questo è un primo punto importante che mi premeva chiarire.

Sottolineo inoltre che abbiamo cercato di evitare di sconvolgere ciò che funziona bene. Fortunatamente quando nel Cantone si sono verificate delle situazioni che hanno richiesto degli interventi di emergenza tutto ha funzionato egregiamente grazie a coloro che in prima persona si sono occupati di contrastare la situazione di catastrofe o di emergenza. Ricorderete le esondazioni, il maltempo o l'incidente nella galleria del San Gottardo che pure aveva giustificato la messa in funzione dello Stato maggiore cantonale di condotta.

Si tratta quindi di un intervento che se non entusiasma, come dice il collega Dell'Ambrogio, perlomeno cerca di non sconvolgere la situazione. Non lo fa nemmeno con la protezione civile. Se fossi stato guidato dall'orgoglio dipartimentale avrei seguito senza difficoltà le richieste di maggiore visibilità e di maggiore riconoscimento espresso dalle Regioni di protezione civile. Sono richieste senz'altro legittime, ma che non si giustificano: senza voler togliere nulla ai meriti, alle competenze e alle caratteristiche della protezione civile tali richieste non si giustificano per valorizzare maggiormente la nostra capacità di far funzionare una situazione di emergenza.

Innanzitutto non si giustifica la richiesta dei deputati Caimi e Bonoli di creare uno Stato maggiore regionale di condotta che oggi non esiste. Le Protezioni civili chiedono di vedersi riconosciuto un ruolo di primato nell'organizzazione locale ancor prima che accadano gli eventi; chiedono che siano loro a dettare i tempi di funzionamento delle cosiddette "Luci blu". Non è necessario. È una struttura in più che può essere aggiunta e che nessuno nega che in determinate situazioni possa essere utile, ma che verrebbe risentita in maniera negativa dagli altri partners. L'abbiamo constatato. Evitiamo dunque di creare questo Stato maggiore regionale di condotta, una struttura fissa che a sua volta genererà degli ulteriori costi.

Utilizzeremo certamente le strutture della protezione civile regionali quando le circostanze lo giustificheranno; lasciamo però ai partners di primo intervento il compito di organizzare l'intervento sul piano locale. La protezione civile subentrerà in un secondo tempo svolgendo compiti che nessuno le contesterà. Non dimentichiamo che il confine tra l'evento locale che giustifica il solo intervento del partner specialistico (sanitari, pompieri, polizia) e l'evento cantonale che chiama in causa lo Stato maggiore di pronto intervento è molto labile. Nel dubbio, quando ci saranno delle situazioni che chiameranno in causa più partners, vi sarà sempre un intervento cantonale. Non vi è quindi la necessità dello Stato maggiore regionale senza con questo voler togliere alcun merito alla protezione civile, a chi vi opera e a chi la dirige.

Infine, nel determinare le nuove scelte legislative e organizzative abbiamo tenuto conto della situazione generale e finanziaria del Cantone. Riconosco, deputato Isenburg, che il suo partito è stato il più sollecito nel chiedere dei risparmi. È auspicabile che anche in questo caso si tenga conto del quadro finanziario generale. Noi non vogliamo togliere mezzi all'istruzione: per questo abbiamo creato una base legale impegnativa. Sarà il

Parlamento infatti a decidere l'ammontare dei contributi che il Cantone verserà per il funzionamento del sistema ciò che permetterà anche una verifica quadriennale e trasparente sui costi. Anche in questo settore la razionalizzazione non deve compromettere la qualità dell'istruzione.

Il nuovo articolo proposto alla Commissione ci offre la possibilità, limitatamente e a certe condizioni, di utilizzare, unicamente per l'istruzione, i contributi sostitutivi che altrimenti rimarrebbero in giacenza.

Il limite finanziario di fr. 800'000.- non significa impoverire l'istruzione nelle Regioni e diminuirne la qualità. Al contrario esso vuol tener conto anche in questo ambito delle possibilità oggettive di razionalizzare, migliorare e ottimizzare la spesa.

Sono queste le considerazioni che ci hanno guidati nell'elaborazione di queste leggi. Termino qui riservandomi di intervenire nuovamente sugli emendamenti proposti. Vi anticipo che vi chiederò di respingere tutte le proposte di emendamento che vi suggerirà il deputato Bonoli. A nostro parere esse non sono giustificate, non apportano un miglior valore a tutto il sistema della protezione della popolazione civile e arrischiano di rendere più difficoltosa l'applicazione di questa legge in riferimento proprio ai casi concreti che dovrebbero invece avere la priorità quando parliamo di protezione della popolazione e di protezione civile.

CAROBIO W., CORRELATORE - Mi limito ad esporre alcune considerazioni di carattere generale perché chi mi ha preceduto è già stato molto esaustivo. La mia collega correlatrice entrerà in seguito nei dettagli, in particolare sull'utilizzo dei contributi sostitutivi che è stato forse il tema più delicato affrontato dalla Commissione.

Innanzitutto concordo con il Consigliere di Stato quando dice che l'impostazione generale del messaggio e del rapporto non è stata messa in discussione.

Caso mai si sono messi in discussione alcuni aspetti particolari, segnatamente il ruolo della protezione civile nell'ambito del nuovo assetto.

In secondo luogo segnalo che si tratta di due leggi cantonali di applicazione di una legge federale: i margini di manovra non erano quindi molto estesi. Occorreva fissare alcuni dettagli concernenti le competenze del Cantone in materia di interventi in caso di catastrofe, soprattutto nel coordinamento dei vari attori.

Il Cantone, contrariamente alla Confederazione, non ha riunito in una legge unica la protezione della popolazione e la protezione civile ma ha emanato due leggi distinte. Il Consigliere di Stato ci ha spiegato che lo ha fatto principalmente per evitare di sconvolgere un'organizzazione in buona parte già esistente e che ha dimostrato di poter funzionare.

Il collega Dell'Ambrogio ha ragione quando dice che la protezione civile risente delle sue origini anche nella nuova formulazione federale. È un'origine che viene a galla anche negli emendamenti dove emerge una certa esigenza, legittima peraltro, di riaffermare un ruolo che a suo tempo la protezione civile ha avuto probabilmente in maniera notevole.

Sui milioni spesi dalla protezione civile, e qui parlo a titolo personale, si potrebbe aprire un lungo discorso. A tal proposito cito un esempio molto particolare che riguarda il mio Comune dove è stato costruito un centro di protezione civile costato tra i 7 e gli 8 milioni di franchi e dove, in uno dei piani sotterranei, vi sono letti e apparecchiature ospedaliere ancora chiuse nella plastica. Non è che un esempio di uno dei tanti milioni spesi a seguito di una concezione ancora legata alla guerra fredda, ma mi fermo perché è un discorso che non c'entra direttamente con il tema in discussione.

Le questioni con cui si è trovata confrontata la Commissione, dopo aver ascoltato pazientemente tutte le parti, sono sostanzialmente quattro:

- la rivendicazione da parte della presidenza delle organizzazioni della protezione civile di creare lo Stato maggiore di condotta regionale;
- la richiesta di creare un fondo di catastrofi specifico per la protezione civile.
- la diminuzione del contributo cantonale a fr. 800'000.-, importo ritenuto insufficiente e non giustificato;
- il problema del regolamento di applicazione.

In una fase successiva è sorto il problema dell'utilizzazione dei contributi sostitutivi, sollevato dall'emendamento del gruppo liberale. Su questo aspetto vi parlerà la collega correlatrice Monica Duca Widmer.

Dopo aver sentito i differenti partner, in Commissione è prevalsa la convinzione a larga maggioranza che l'eventualità di inserire nella legge uno Stato maggiore di condotta regionale formulata nell'emendamento Bonoli non si giustifica. È infatti evidente che i primi a intervenire in caso di catastrofe sono le cosiddette "Luci blu" ciò che non significa affatto sminuire il ruolo della protezione civile. Essa sarà presente e avrà una sua funzione nei casi più gravi. Con questa convinzione la Commissione ha aderito alla posizione del Consiglio di Stato.

Per contro il parallelo tra il fondo incendi, finanziato dai contributi che provengono dalle assicurazioni incendi, e il fondo catastrofi non ha senso: infatti il fondo catastrofi, così come proposto dall'emendamento, dovrebbe essere finanziato dai Comuni che sarebbero gravati di ulteriori oneri, non giustificabili alla luce di altri contributi finanziari già previsti dalla legge (anche per la PCi).

Evito di ironizzare su coloro che spesso chiedono riduzioni dell'impegno finanziario da parte dello Stato, mentre ora chiedono un incremento delle spese.

Il Consigliere di Stato ci ha però rassicurati sul fatto che il contributo di fr. 800'000.- è sufficiente per affrontare i compiti previsti dalla legge visto che per l'istruzione e per altri compiti della protezione civile esistono anche altri interventi finanziari. Inoltre, come ha sottolineato il Consigliere di Stato, il Parlamento potrà in futuro valutare la necessità di modificare il contributo fissato.

Tutte queste ragioni hanno spinto la Commissione a seguire l'impostazione del Consiglio di Stato e a raccomandare nel suo rapporto di accettare l'entrata in materia e le proposte del Governo.

In sintesi segnalo che la Commissione è stata ampiamente concorde nel respingere le eventuali proposte di modifica della legge sulla protezione della popolazione riguardanti l'organo di condotta regionale, il fondo catastrofi e l'ammontare del contributo.

DUCA WIDMER M., CORRELATRICE - Ciò di cui ci stiamo occupando oggi non è che un tassello di un mosaico grande e complesso. È in gioco la revisione della sicurezza nel nostro Cantone e in questo ambito il Consiglio di Stato è chiamato a svolgere un ruolo di mediazione e di coordinazione tra Cantone e Confederazione, tra Cantone e Comuni nonché all'interno dei diversi organi preposti alla sicurezza attivi sul territorio. È un compito delicato: è peccato che qualcuno abbia avuto l'impressione che sia stata pensata una gerarchia tra i vari enti di intervento ("Luci blu" e non). Vi posso assicurare che non è così. Al contrario, in base alla legge federale, si è cercato di portare un nuovo concetto di sicurezza e di chiarire le competenze dei differenti enti che operano sul territorio. La Commissione ha affrontato i diversi punti tra i quali uno in particolare, quello dei contributi sostitutivi, ha richiesto un approfondimento ulteriore.

Già nel suo primo rapporto, precedente la presentazione dell'emendamento del partito liberale, la Commissione si chiedeva quanto potesse influire il Cantone nell'utilizzazione dei contributi sostitutivi di quei Comuni in cui fossero sufficientemente garantiti tutte le infrastrutture e i posti protetti.

La Commissione aveva intuito che taluni Comuni non gradivano questa relativa ingerenza del Cantone.

D'altro canto occorre ricordare che l'organizzazione regionale della protezione civile è stata creata per la prima volta in Ticino; questa impostazione implica anche una ripartizione regionale dei contributi.

La Commissione, sollecitata dall'emendamento presentato durante l'ultima sessione parlamentare, ha cercato di definire in modo chiaro le competenze dei Comuni e del Cantone. Dopo aver organizzato regionalmente la protezione civile, affidare nuovamente la competenza al Cantone, così come prevedeva l'emendamento del PLR, sarebbe stato un passo a ritroso.

Inoltre, si è deciso che quei Comuni che non dispongono di sufficienti posti protetti potranno far capo a contributi sostitutivi, definiti nella legge federale e destinati alla realizzazione di rifugi pubblici sul loro territorio.

Nei Comuni invece che dispongono di sufficienti posti protetti i contributi sostitutivi incassati prima dell'entrata in vigore della legge possono essere impegnati per altri scopi di protezione civile dal Comune interessato.

In questo modo veniva superato un primo ostacolo. La legge prevede condizioni quadro ben definite per i contributi sostitutivi che saranno incassati dopo l'entrata in vigore della stessa. Sentiti i preavvisi delle Regione e della Commissione cantonale consultiva essi devono essere impegnati prioritariamente per la realizzazione di rifugi pubblici protetti in zone particolarmente carenti o per scopi di protezione civile nel comprensorio della Regione. Si potrà così, ed è una novità di questa legge, provvedere alla realizzazione, al rimodernamento, alla sistemazione delle costruzioni protette compreso il loro equipaggiamento, all'istruzione, alla pianificazione e ai preparativi, all'impiego in caso di catastrofe o di eventi straordinari, alla messa a disposizione del materiale, di infrastrutture e di equipaggiamento della protezione civile e alle opere di prevenzione nell'ambito della protezione civile.

Si stabiliscono dei punti chiari e definiti che limitano l'autonomia dei Comuni per dar spazio allo spirito di collaborazione regionale. La legge federale affida al Cantone il compito di coordinamento entro dei margini ben definiti.

L'ammontare del contributo cantonale fissato a fr. 800'000.- mentre le Regioni vogliono un sostanziale aumento, può essere discusso. È una scelta politica: il solo modo per evitare conflitti e discussioni su questo aspetto è che il Parlamento affidi alla PCi un mandato di prestazione preciso e vincolante.

Il mio auspicio è che il Governo faccia un passo in questa direzione, in modo che la PCi elenchi le necessità e le urgenze per espletare il mandato che le è stato affidato, mentre il Governo da parte sua disponga degli strumenti analitici per verificare l'utilizzazione del denaro pubblico.

È questo l'auspicio della Commissione con la messa in vigore delle due leggi.

Per concludere si è ben coscienti che con queste due leggi si è voluto coordinare gli enti preposti alla sicurezza e attivi sul nostro territorio. Certamente, come diceva il collega dell'Ambrogio, vi saranno altri oneri che il Cantone scaricherà sui Comuni; non dimentichiamo però che, a sua volta, la Confederazione ha affidato al Cantone molti nuovi compiti.

La Commissione vi invita dunque ad accettare le conclusioni del rapporto commissionale e a respingere gli emendamenti che verranno presentati.

GOBBI N. - Aggiungo un'unica considerazione sugli investimenti necessari.

A mio parere l'investimento necessario più urgente, nell'interesse non solo del Cantone ma anche della Regione territoriale 3 di cui il Ticino fa parte, è quello di poter disporre di una piazza d'esercizio per l'istruzione della truppa della protezione civile e dei militari in caso di evento naturale catastrofico (smottamenti, terremoti e lotta antincendio). Il Canton Ginevra si è già mosso in questa direzione. Una realizzazione di questa struttura è auspicabile a breve termine, nell'interesse del Cantone, della protezione civile e del battaglione ticinese di aiuto in caso di catastrofe.

ISENBURG. P. - Abbiamo sentito le spiegazioni del relatore e del Consigliere di Stato riguardanti il contributo all'istruzione. Noi manteniamo le nostre posizioni. Siamo convinti che le Regioni di protezione civile abbiano già fatto uno sforzo concreto, riducendo i loro costi da 1.2 milioni di franchi iniziali a 1.05 milioni. È una scelta politica, come diceva la collega Duca Widmer, che però noi non condividiamo. È una visione differente che a noi non piace. Noi vogliamo una protezione civile ben istruita, sempre pronta e al servizio del cittadino.

La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 63 voti favorevoli, 5 contrari e 4 astensioni.

È aperta la discussione sui singoli articoli dei disegni di legge e del decreto legislativo annessi al rapporto commissionale.

Sono menzionati a verbale solo gli articoli oggetto di discussione o di proposta di modifica.

Legge sulla protezione della popolazione

Articolo 9

- Emendamento di Ignazio Bonoli

Organizzazione degli
Stati maggiori di condotta

¹Invariato.

²L'OSMC si fonda sulle seguenti strutture:

a. Invariato

b. Invariato

c. Stato Maggiore di condotta regionale (SMCR)

~~e.~~ **d. Stato Maggiore enti di primo intervento (SMEPI).**

BONOLI I. - Preciso che l'art. 9 va modificato se viene modificato l'art. 12 sull'istituzione dello Stato maggiore di condotta regionale; in caso contrario rimane invariato. È preferibile dunque discuterlo dopo la votazione sull'art. 12.

L'articolo 9 rimane in sospeso.

Articolo 12 (nuovo)

- Emendamento di Ignazio Bonoli

Stato maggiore di condotta regionale (SMCR) ¹***A livello regionale viene istituita un'organizzazione di condotta (SMCR) facendo capo alla Regione di protezione civile, allo scopo di coordinare l'impiego di mezzi delle organizzazioni regionali di intervento e di soccorso e degli eventuali mezzi militari attribuiti.***

²***Esso promuove e coordina i preparativi a livello comunale e regionale.***

BONOLI I. - È un articolo di cui si è parlato parecchio: la protezione civile vorrebbe reintrodurlo nella legge. Infatti questo articolo è già previsto nell'attuale Legge sullo stato di necessità [RL 1.4.1.2] dove l'art. 12 recita: «è la protezione civile a coordinare l'impiego di mezzi delle organizzazioni regionali di intervento e soccorso e degli eventuali mezzi militari attribuiti».

Chiariamo subito che la protezione civile non vuole comandare da sola. L'intervento tramite uno Stato maggiore di condotta regionale avviene nell'1 o il 2% dei casi in cui vi è un intervento di soccorso della popolazione. L'esperienza passata ci ha però indicato chiaramente che nei casi in cui fosse necessario è opportuno che vi sia lo Stato maggiore di condotta regionale, che è una struttura più agile e di immediata convocazione rispetto a uno Stato maggiore cantonale che interviene invece quando la catastrofe supera in modo chiaro i confini regionali.

In caso di catastrofe il primo responsabile è il Comune e, in particolare, il Sindaco. In Ticino vi è un'organizzazione regionale di consorzi dove siedono autorità in grado di prendere decisioni vincolanti che potrebbero essere il referente dello Stato maggiore regionale qualora fosse necessario. Così è stato fino ad ora e non si capisce perché questa prassi non viene ancorata nella nuova legge.

Manteniamo dunque l'emendamento proposto.

DAFOND F. - Sostengo questo emendamento, in particolare la modifica degli artt. 12 e 9. È già stato detto che la recente Legge sullo stato di necessità (1996) già prevede questa norma. L'esperienza passata ha mostrato la necessità dello Stato maggiore di condotta regionale, struttura che personalmente sostengo: a tal proposito vi ricordo l'esondazione del Lago maggiore del 2000. Il Consigliere di Stato nel rapporto redatto dopo l'esondazione aveva ringraziato in particolare chi aveva organizzato e coordinato l'intervento. Il responsabile, il colonnello Mombelli, aveva spiegato nel medesimo rapporto

che le operazioni erano state dirette dal NOC entrato in azione sabato 14 ottobre 2000 che, a sua volta, aveva subito attivato lo Stato maggiore di coordinamento regionale della protezione civile del Locarnese per gestire la situazione. I responsabili dei vari enti di soccorso sono poi stati integrati nello Stato maggiore di condotta regionale.

Dissentito da coloro che nel rapporto criticano l'inesperienza della PCi: i militi ben preparati sono parecchi. Personalmente, contrariamente a quanto preteso dal Consiglio di Stato e dal rapporto della Commissione della legislazione, non credo che sarà l'autonomia organizzativa a generare una sana concorrenza tra i servizi; non dovranno essere le organizzazioni partner a doversi far concorrenza. Occorrerà invece definire in maniera più dettagliata i compiti di ogni struttura per evitare dei doppioni che generano inutili costi alla comunità.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - A nostro parere non si giustifica la volontà di accordare alle organizzazioni di protezione civile un primato nei confronti degli altri partners che, peraltro, risentirebbero di questa situazione in maniera conflittuale. Di fronte a eventi particolari è bene evitare i conflitti.

L'emendamento Bonoli però va oltre: non si tratta di assegnare alla protezione civile solamente l'autorità in caso di eventi particolari, ma anche di assegnarle compiti di coordinamento e preparazione sul piano comunale e regionale. Questa impostazione viene vissuta in maniera conflittuale dagli altri partners. Ci siamo chiesti se vi fossero dei vantaggi ad appoggiare questa impostazione: non ne abbiamo trovati.

Vi chiediamo perciò di respingere l'emendamento Bonoli.

BONOLI I. - Qualcuno che comanda ci vuole sicuramente. Il messaggio e il rapporto parlano di «sana concorrenza» mentre il termine appropriato per le organizzazioni di soccorso dovrebbe essere piuttosto "collaborazione".

Ribadisco quanto ho detto prima: la protezione civile non vuole necessariamente assumere il comando, ma nel caso in cui dovesse verificarsi una catastrofe di portata regionale tutte le strutture di PCi sarebbero già pronte: il picchetto, il personale professionistico pronto e preparato, un dipartimento di intervento in caso di catastrofe che viene mobilitato immediatamente con una rispondenza dell'80%. La PCi è quindi perfettamente in grado di intervenire. È chiaro che in caso di intervento della polizia o di uno SME la PCi è pronta a collaborare ma, come diceva prima il Consigliere di Stato, è importante che si possano preparare i mezzi per coordinare sin dall'inizio l'intervento. È poi evidente che, in un secondo tempo, la PCi potrà intervenire in maniera più massiccia.

Si può discutere all'infinito su chi comanda: nel caso di un evento di portata regionale facilmente si trova un sergente di polizia che possa assumere il comando e il coordinamento dell'intervento.

La questione dei gradi cui prima accennava il collega Gobbi, è marginale: è invece importante che la protezione civile possa intervenire immediatamente nella sua regione, in collaborazione con chi è chiamato a prestare il primo intervento. La nostra concezione di Stato maggiore è questa.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Per capire meglio il problema bisogna forse immaginarsi le situazioni particolari. Nel caso ad esempio di un'esondazione del lago a Locarno nessuno nega che alla protezione civile possa

venire attribuito il compito di coordinamento e responsabilità. I Locarnesi sanno bene che l'esondazione al lago ha il grosso vantaggio di preannunciarsi con largo anticipo permettendo quindi di prepararsi e operare. Non credo invece che nel caso, ad esempio, di un incendio di vaste proporzioni possiamo ancora riconoscere alla protezione civile un primato nel decidere quale sia la giusta reazione. A maggior ragione se l'incendio trascina con sé altri problemi, quali l'inquinamento o la fuga di sostanze pericolose. A quel momento il problema non è più solo locale, ma diventa immediatamente d'importanza cantonale per cui interviene lo Stato maggiore cantonale. Sono preoccupato perché si sta cercando di inserire un primato regionale che rischia di creare unicamente dei conflitti.

Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 13 voti favorevoli, 60 contrari e 3 astensioni. Cade, di conseguenza, l'emendamento all'art. 9.

La discussione sui singoli articoli è dichiarata chiusa.

Messo ai voti, il complesso del disegno di legge sulla protezione della popolazione annesso al rapporto commissionale è accolto con 66 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astensioni.

Legge sulla protezione civile

Articolo 10

- Emendamento di Ignazio Bonoli

*Incorporazione e
attribuzione*

*¹Il Dipartimento incorpora le persone idonee a prestare servizio.
**L'attribuzione alle specifiche funzioni, alla riserva e la loro
destinazione nelle diverse categorie di formazione spetta
alle Regioni.***

Cpv. 2, 3 e 4 invariati.

BONOLI I. - Questo articolo sull'incorporazione è un po' particolare. L'introduzione dei nuovi concetti di "Esercito 21" e di "Protezione civile 21" infatti hanno cambiato anche la forma di reclutamento: oggi si permette l'alternativa tra l'incorporazione nell'esercito o l'incorporazione nella protezione civile.

Le Regioni di protezione civile chiedono, in particolare, che di fronte a questa alternativa si possa approfittare nella misura del possibile, come del resto avviene già ora, delle qualifiche civili di ogni singolo reclutando che possono essere trasposte tali e quali nella protezione civile, tenendo conto del fatto che l'esercito abbisogna di molte meno persone che non la protezione civile.

Vi cito un esempio significativo: l'ingegnere civile che presta il servizio militare verrà inviato quale mitragliere in alta montagna. Se invece viene assunto dalla protezione civile verrà

impiegato per le sue capacità professionali nel caso di una catastrofe che implichi dei lavori di ingegneria. Per questo motivo la Regione interessata vorrebbe poter delegare un suo rappresentante all'incorporazione per attribuire alle varie Regioni e secondo le varie competenze i militi che sono stati assegnati alla protezione civile. È questo l'intendimento dell'emendamento proposto.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Vi chiediamo di respingere l'emendamento perché la soluzione che presentiamo risponde meglio alla legge federale che attribuisce ai Cantoni la competenza di incorporazione. Riteniamo inoltre importante mantenere una visione cantonale su questo tema.

Anche noi preferiamo destinare un ingegnere civile a compiti compatibili con la sua professione: tuttavia preferiamo seguire la legge federale, mantenendo un'incorporazione cantonale, perché altrimenti potrebbero crearsi delle prassi difformi nelle varie Regioni.

Vi invitiamo pertanto a mantenere l'impostazione attuale.

CAROBBIO W., CORRELATORE. - Ci allineiamo alla posizione del Consiglio di Stato. L'impostazione generale di tutte queste riforme affida allo Stato un compito particolare di coordinamento: anche questa norma rientra in questa concezione.

Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 5 voti favorevoli, 55 contrari e 9 astensioni.

Articoli 36 e 36b (nuovo)

- Emendamento del gruppo PLR

Articolo 36 cpv. 3 e 4

³I Comuni che dispongono di posti protetti a sufficienza possono utilizzare i contributi sostitutivi per altri scopi di protezione civile, compresi la prevenzione, la sicurezza ed il soccorso in genere.

Cpv. 4: stralcio.

- Emendamenti di Ignazio Bonoli

a) Articolo 36 cpv. 3 e 4

³I contributi sostitutivi dei Comuni con posti protetti garantiti a sufficienza sono utilizzati a livello intercomunale all'interno della stessa Regione.

La decisione circa l'utilizzo dei contributi sostitutivi di cui all'art. 31 spetta ai Comuni per il tramite delle Regioni.

⁴Il Consiglio di Stato definisce per regolamento le modalità per l'uso di tali contributi.

b) Articolo 36b (nuovo)

Fondo catastrofi

¹I Comuni, per il tramite delle Regioni, costituiscono un fondo per finanziare le spese d'intervento della protezione civile in caso di catastrofi e per l'acquisto dell'equipaggiamento speciale dei militi, delle attrezzature e dei veicoli destinati a tale scopo.

²Il finanziamento del fondo è assicurato da una partecipazione dei Comuni, degli enti privati interessati e facendo capo al fondo contributi sostitutivi delle Regioni.

³Il Consiglio di Stato emana disposizioni per la gestione del fondo e per l'autorizzazione del finanziamento.

DAFOND F. - La richiesta di istituire un fondo catastrofi sul piano regionale è nata dalle esperienze vissute. Lo stesso Consiglio di Stato ha ammesso come durante gli stati di necessità verificatisi nell'ultimo decennio, una volta terminata la fase di emergenza, si è posto il problema di far fronte al finanziamento dell'intervento di soccorso della protezione civile. Si vuole istituire un fondo di solidarietà a favore dei Comuni che potrebbero venir colpiti da simili eventi. Questo provvedimento non ha quindi nulla a che vedere con il fondo incendi, che copre peraltro unicamente l'intervento dei pompieri. La necessità pratica di questo fondo è emersa ad esempio nel caso dell'esondazione del lago avvenuta nel Locarnese, in particolare per coprire tutte quelle prestazioni urgenti che altri fondi non pagavano. Tali costi sono poi stati assunti dai Comuni che a loro volta se li sono suddivisi tra di loro e con il Cantone. L'istituzione di questo fondo non è per nulla complessa: esso potrebbe venir finanziato sia tramite i contributi sostitutivi sia con un contributo minimo del Cantone.

DELL'AMBROGIO M. - Ringrazio innanzitutto la Commissione che ha svolto un ottimo e impegnativo lavoro sapendo tener conto di tutte le esigenze di questo articolo 36 piuttosto complesso che riguarda il tema dei soldi su cui spesso e volentieri si litiga. Ricordo situazioni diverse, talvolta incongrue, che hanno riguardato per esempio la costruzione di centri di protezione civile in situazioni di sicurezza precaria, ad esempio a valle di un torrente non sufficientemente arginato: da una parte c'erano i soldi per sistemare il rifugio della PCi, dall'altra mancavano quelli per migliorare l'arginatura del torrente e garantire la sicurezza del centro. La sicurezza è sempre un aspetto che va considerato complessivamente, soprattutto dai Comuni.

Non dimentichiamo poi che i contributi sostitutivi vengono gestiti in maniera diversa nei singoli Comuni.

Sappiamo per esempio che sebbene la legge prevedesse di principio l'obbligo di costruire i rifugi, non era impossibile per i proprietari aggirare questo obbligo, vuoi perché si trattava solamente di una ristrutturazione vuoi perché si poteva documentare, con un rapporto tecnico, che la costruzione sarebbe stata particolarmente laboriosa, versando così un contributo sostitutivo.

Le modalità di costituzione di questo fondo spesso divergevano nei differenti Comuni a dipendenza del modo in cui l'Autorità comunale applicava le norme, sebbene formalmente la decisione fosse cantonale.

Riversando oggi i soldi in un fondo arrischiamo da una parte di discriminare i Comuni che hanno gestito in modo diverso questi soldi e soprattutto di distogliere i Comuni da qualsiasi interesse a continuare a gestire le procedure di licenza edilizia visto che è stata mantenuta la possibilità di incassare i contributi sostitutivi. L'invito è dunque a rimanere al compromesso faticosamente costruito in Commissione che tiene sufficientemente conto degli scrupoli degli amministratori comunali che da un lato vogliono che sia premiata la correttezza nell'applicazione della legge, dall'altro che venga concesso un certo margine.

BONOLI I. - La nuova versione dell'art. 36 proposta dalla Commissione ha tenuto conto dell'emendamento da me presentato all'art. 36) che si suddivideva però in due parti: una riguardante l'utilizzazione dei contributi mentre l'altra proponeva la costituzione di un fondo catastrofe di collaborazione tra le Regioni, gestito e finanziato dalle Regioni tramite i contributi sostitutivi (art. 36b).

Nell'art. 36 proposto dalla Commissione però il fondo è ancora gestito dal Cantone, sentito il preavviso della Regione e della Commissione cantonale consultiva.

Personalmente preferirei che si votasse prima sul fondo catastrofe da me proposto all'art. 36b e successivamente sul nuovo art. 36 proposto dalla Commissione.

DUCA WIDMER M., CORRELATRICE - La Commissione è contraria all'introduzione del nuovo art. 36b.

Messo ai voti l'emendamento all'art. 36b (nuovo) proposto da Ignazio Bonoli è respinto con 12 voti favorevoli, 55 contrari e 5 astensioni.

BONOLI I. - Ritiro l'emendamento concernente l'art. 36 a favore della proposta commissionale con un'osservazione.

L'art. 36 al paragrafo b) recita «*i contributi sostitutivi (...) possono essere impiegati, sentiti i preavvisi della Regione e della Commissione cantonale consultiva, (...)*».

In questo caso la decisione da prendere è soprattutto una decisione politica che va presa consultando l'Autorità politica piuttosto che quella tecnica.

Noi vorremmo che il parere delle Regioni fosse vincolante e che il punto b) recitasse «*sentito il preavviso vincolante della Regione*», stralciando quindi «*e della Commissione cantonale consultiva*». Infatti la Commissione cantonale consultiva è una Commissione composta da tecnici.

CAROBIO W., CORRELATORE - Il collega Dell'Ambrogio ha giustamente sottolineato che l'art. 36 nuovo è il risultato di un compromesso elaborato: qualsiasi proposta di modifica arrischia di aprire nuove discussioni. Invece di introdurre «*sentito il preavviso vincolante della Regione*» tanto varrebbe stabilire che siano le Regioni a decidere.

Vogliamo ridurre il Consiglio di Stato a bucalettere delle decisioni delle Regioni?

Restiamo al compromesso raggiunto dalla Commissione e non andiamo oltre. Del resto non disponiamo neppure del testo scritto della proposta.

BONOLI I. - I Comuni e le Regioni ci tengono a poter disporre dei fondi che del resto loro appartengono.

Il Consiglio di Stato deve limitarsi a dare le direttive per la loro utilizzazione, come del resto avviene già oggi. Abbiamo ammesso che i fondi appartengono ai Comuni che devono perciò poter decidere sulla loro distribuzione al di fuori della Regione.

DUCA WIDMER M., CORRELATRICE - La Commissione ha trovato una soluzione molto equilibrata che non conviene toccare.

DELL'AMBROGIO M. - Ci sono fondi raccolti e appartenenti ai Comuni che, a certe condizioni, possono venir spesi nell'ambito della Regione: affermare però che la Regione rappresenta i Comuni significa ignorare il conflitto potenziale tra il singolo Comune che ha incassato i soldi e la Regione che crede di poterli utilizzare in ambito regionale. In tal caso il Consiglio di Stato è l'arbitro superiore che, sentiti i pareri di Comune e Regione decide. Affidare la decisione definitiva alla Regione spesso può essere un modo per annullare l'autonomia comunale. Un Comune infatti gode di autonomia nella misura in cui, se obbligato a stare in una determinata Regione, dispone di un'Autorità superiore che decide in caso di conflitto tra lui e la Regione alla quale appartiene.

BONOLI I. - Riconosco di essere condizionato in parte dalla situazione di Lugano dove da decenni i contributi vengono incassati direttamente dalla Regione cui i Comuni hanno attribuito questo mandato. Lugano però è anche la Regione che ha fatto e costruito di più e i suoi contributi sostitutivi sarebbero quindi destinati ad altre Regioni. È comprensibile dunque che le Regioni vogliano avere una parola da dire.

LEPORI B., PRESIDENTE - Considerato che non abbiamo a disposizione il testo scritto dell'ultima proposta di Bonoli, per praticità e chiarezza, metto ai voti l'art. 36 così come proposto dalla Commissione e, chi lo vota, respinge automaticamente le proposte di emendamento.

Messo ai voti, l'art. 36 proposto dalla Commissione è accolto con 58 voti favorevoli, 8 contrari e 4 astensioni.

Articolo 48 (nuovo)

- Emendamento di Ignazio Bonoli

***Contributi
cantionali***

¹Il Cantone assume le spese per la formazione dei militi e versa un contributo per la loro esercitazione.

²Le spese per la formazione sono calcolate in base ai costi effettivi. Il contributo per l'esercitazione è fissato dal Gran Consiglio ogni quattro anni, mediante decreto esecutivo.

BONOLLI. - Questo emendamento si riallaccia, in parte, al tema del contributo previsto dal decreto che discuteremo tra breve. Il Cantone è responsabile dell'organizzazione della formazione dei militi di protezione civile. Secondo la nuova legge le Organizzazioni regionali di protezione civile si occupano dell'organizzazione della formazione mentre il Cantone dà un contributo. Chiaramente le spese per l'istruzione delle formazioni di protezione civile sono a carico del Cantone che, a sua volta, può attribuire un mandato con relativo contributo finanziario alle Regioni di protezione civile per l'organizzazione dell'istruzione.

Inoltre la nostra proposta era quella di calcolare di comune accordo e in base ai costi effettivi il contributo per l'esercitazione l'istruzione fissato dal Gran Consiglio ogni quattro anni mediante decreto legislativo, come del resto stabilisce anche la stessa Commissione.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - La soluzione di assicurare un contributo cantonale alle spese di istruzione ci pare equa e ragionevole. Non capisco a quale principio si riferisce il deputato Bonoli quando afferma che si tratta necessariamente di una competenza cantonale. È una competenza che invece può essere demandata alle Regioni. È giusto infatti che soprattutto certi tipi di istruzione rientrino nelle competenze delle Regioni. In altre parole si tratta perlomeno di una competenza mista.

La soluzione che abbiamo proposto ci pare appropriata. L'indicazione del contributo quadriennale cantonale ci consente di poter procedere a ulteriori valutazioni qualora ci fossero delle visioni diverse tra Parlamento, Consiglio di Stato e Regioni sulla necessità di formazione o sul numero dei militi da formare.

È stato importante stabilire una pianificazione quadriennale della PCi: non vi nascondo infatti che se fosse dipeso dalla PCi il numero dei militi da istruire sarebbe ben maggiore. La nostra preoccupazione è di non firmare nessuna cambiale in bianco. Siamo disposti a finanziare l'istruzione, a presentare in maniera trasparente queste proposte finanziarie al Gran Consiglio con una decisione quadriennale, ma senza assolutamente doverci sentire vincolati ad accettare qualsiasi soluzione perché così decidono le Regioni. La soluzione che proponiamo mi pare del tutto ragionevole e praticabile.

Noi proponiamo fr. 800'000.- per quattro anni: verosimilmente si proporrà di aumentare questo finanziamento. Vi sarà comunque sufficiente flessibilità per modificare la cifra stabilita se dopo un paio d'anni essa dovesse rivelarsi insufficiente. Si inizia dunque con una cifra realistica, non troppo importante; poi si vedrà come vanno le cose.

Vi chiedo dunque di sostenere questa soluzione che garantisce un contributo cantonale che appare giustificato anche in funzione di una formazione valida per tutte le Regioni, senza però creare dei vincoli preliminari per il Cantone.

CAROBIO W., CORRELATORE - Ci rimettiamo alle argomentazioni formulate dal Consigliere di Stato.

Osservo che il termine "assumere" significa che il Cantone deve pagare ciò che le Regioni decidono di spendere.

BONOLLI. - È proprio il concetto che volevamo ribadire noi, collega Carobbio: il Cantone è responsabile della formazione per cui ha tutti i diritti. La dicitura «*il Cantone contribuisce all'organizzazione dell'istruzione*» invece significa che le Regioni organizzano e il Cantone dà un contributo ... a noi va bene anche così!

Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 10 voti favorevoli, 47 contrari e 5 astensioni.

La discussione sui singoli articoli è dichiarata chiusa.

Messo ai voti, il complesso del disegno di Legge sulla protezione civile annesso al rapporto commissionale è accolto con 54 voti favorevoli, 3 contrari e 5 astensioni.

Decreto legislativo concernente la concessione di un contributo finanziario per l'istruzione della protezione civile per il periodo 2007-2010

Messi ai voti senza discussione, i singoli articoli e il complesso del decreto legislativo annesso al rapporto commissionale sono accolti con 59 voti favorevoli, 5 contrari e 4 astensioni.

L'adesione del Consiglio di Stato è recata dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni.

16. CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO

Alle ore 16.55 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato in seduta serale.

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente, Bruno Lepori
Il Segretario generale, Rodolfo Schnyder